

27

IMBALLAGGI & RICICLO


PACKAGING IN LEGNO DALLA CULLA ALLA CULLA

RACCOLTA E RIUSO PER LE CASSETTE:
LA PAROLA AGLI ESPERTI

IMPRESE AL CENTRO,
REGIONE PER REGIONE

RINTRACCIABILITÀ FITOSANITARIA
PER LA CRESCITA DELLE AZIENDE






L'ORIGINALE
CON 40 ANNI
DI ESPERIENZA

- ≡ *Precisione dimensionale, forma costante, pronto per l'assemblaggio, prodotto essiccato*
- ≡ *Approvato CHEP, autorizzazione EPAL da 30 anni*
- ≡ *Conforme a ISPM 15 e a tutte le normative internazionali per la spedizione di imballaggi in legno*
- ≡ *Ideale per magazzini automatici a scaffalature e per la produzione automatizzata di pallet*

Blocchetti per pallet quadrati

LUNGHEZZA X LARGHEZZA in mm	ALTEZZA STANDARD in mm
100 x 145	78 / 75 / 90 / 95 / 100
145 x 145	78 / 90 / 100
(EUR) / EPAL	78 Blocchetto di riparazione con punto
50 x 75	78 / 90 / 95
70 x 70	70 / 75 / 78 / 82 / 85 / 90 / 95
75 x 75	75 / 78 / 85 / 90 / 95 / 100
73 x 90	75 / 78
75 x 95	75 / 78 / 90 / 95
75 x 115	78 / 75 / 90 / 95
75 x 133	78 / 75 / 90 / 95
78 x 78	75 / 78 / 90 / 95 / 100
78 x 98	75 / 78 / 90 / 95 / 100
78 x 118	75 / 78 / 90 / 95
78 x 133	75 / 78 / 90 / 95
85 x 85	75 / 78 / 90 / 95
90 x 90	70 / 75 / 78 / 90 / 95 / 100
90 x 135	70 / 75 / 78 / 90 / 95 / 100
95 x 95	75 / 78 / 90 / 95 / 100
95 x 115	75 / 78 / 95
95 x 138	65 / 78 / 90 / 95
95 x 160	78 / 95
135 x 135	78 / 90





PROTEGGIAMO I CAPOLAVORI DELLA NATURA.

Etica dei servizi a tutela del patrimonio forestale e della biodiversità: questi i concetti che racchiudono la mission di Conlegno, un Consorzio privato senza scopo di lucro, promosso dalle associazioni nazionali dell'Industria (Assocarta, Assografici e FederlegnoArredo con le sue Associazioni Assolegno, Assoimballaggi) del Commercio (Fedecomlegno) e delle PMI della filiera del legno (CNA - Produzione Legno Arredo, Confartigianato Legno Arredo, Unital - Confapi). Ad oggi Conlegno gestisce **16 Marchi** a livello nazionale ed internazionale, di cui **13 di proprietà** del Consorzio.



Organizzazione con
Sistemi di Gestione per
la Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008
Cert. n. 1315996


conlegno
Consorzio Servizi Legno Sughero

20121 Milano
Foro Buonaparte 12
T +39.0289095300
F +390289095299

info@conlegno.eu
www.conlegno.eu



CASSETTE IN LEGNO: RILEGNO C'È



Questo numero di Imballaggi & Riciclo è dedicato principalmente alle cassette ortofrutticole e in particolare agli aspetti normativi e alla loro corretta interpretazione.

Il legno per sua natura è un materiale sano e adatto al contatto alimentare, le cassette possono essere riutilizzate per l'ingrosso e per assortimenti diversi dalle prime qualità, solo operatori qualificati ed autorizzati sia pubblici sia privati possono raccoglierle nelle aree private e pubbliche e quando diventano rifiuti vanno gestite ai sensi delle leggi vigenti.

Gli utilizzatori delle cassette in legno come grossisti, commercianti, cooperative, centri di trasformazione, compratori della grande distribuzione possono contare sull'attività di Rilegno in termini di fine vita. Il Consorzio infatti vigila controlla e incentiva i flussi del recupero e assicura che le cassette non più utilizzabili diventino materia prima, come succede per altri materiali.

Rilegno insieme ai propri consorziati, sempre nel rispetto della normativa, crede possibile una nuova crescita del mercato. Crescita che può avvenire facendo sistema e investendo in ricerca e innovazione.

Sono due i progetti a cui Rilegno sta lavorando, il primo riguarda una ricerca scientifica sul legno a contatto con gli alimenti, il secondo è un'innovazione tecnologica di sistema legata all'Industria 4.0. Le cassette in legno vanno oltre la loro natura di contenitori per ortofrutta e diventano veicoli di "data", informazioni digitali utilizzabili da tutti gli attori della filiera. La tracciabilità è alle porte.

*Se vuoi qualcosa di nuovo, devi smettere di fare qualcosa di vecchio.
(Peter F. Drucker)*

NICOLA SEMERARO, presidente Rilegno

DOPO L'ESTATE CALDA, UN AUTUNNO CALDO

I recenti aumenti richiesti dai fornitori austriaci e tedeschi di semilavorati oscillano intorno al 10%, un incremento che pesa non poco dal momento che sui costi industriali le materie prime superano l'80%. Nessuna società produttrice di imballi, dalla più piccola alla più grossa, è in grado assorbire e sostenere simili incrementi di prezzi.

Ci troviamo quindi a dover raccontare ai nostri clienti che buona parte di quel 10% dovranno riconoscercelo. Come fare? Quanti di noi hanno la forza contrattuale di farlo?

Quante volte ci siamo sentiti dire che il nostro prodotto non fa marketing, non è strategico e non incrementa il valore del bene che trasporta, e che in sintesi un pallet vale l'altro, e che quel che conta è solo il prezzo (che naturalmente deve essere sempre il più basso possibile)!

In questo modo non ci viene mai riconosciuta la professionalità del servizio, l'immediatezza delle consegne e la qualità del prodotto venduto. Non si vuol ammettere che il pallet è il prodotto senza il quale si fermerebbe completamente la catena distributiva e di conseguenza l'intera filiera produttiva.

È quindi facile immaginarsi un autunno ancora più caldo di questa estate con temperature bollenti!

Inoltre aggiungiamo al problema degli aumenti del legno quello dell'annoso problema dei tempi di pagamento.

Ed ecco l'oscenario (non è un errore di ortografia): compriamo da austriaci e tedeschi a +10% dei listini attuali, li paghiamo a 60 giorni e poi veniamo pagati anche a 180 giorni dai nostri clienti, quando una legge europea, che ci viene continuamente ricordata dai nostri fornitori (austriaci e tedeschi) dice chiaramente: 60 giorni è il termine massimo di dilazione.

Credo, perciò, che i tempi siano maturi per un'azione che chiarisca le cose con il mondo industriale: i pallet sono indispensabili per i vostri prodotti e ne sono l'appendice insostituibile: senza i nostri prodotti nemmeno i vostri prodotti si troverebbero in ogni parte dell'Italia e del mondo. Noi produttori vi chiediamo semplicemente di riconoscerci questi aumenti che ci e vi permetteranno di portare ovunque i vostri prodotti, insieme (come sempre) con i nostri prodotti: entrambi legati in modo indissolubile.



FAUSTO IACCHERI, presidente ConLegno

IMBALLAGGI & RICICLO

Rivista trimestrale del packaging
in legno dalla culla alla culla
Reg. Trib. di Forlì n. 20/2010
Agosto 2017 - Anno 8 n. 2

PROPRIETÀ

ConLegno

Consorzio Servizi Legno Sughero
Foro Buonaparte 12 - 20121 Milano

Rilegno

Consorzio Nazionale per la raccolta
il recupero e il riciclo degli imballaggi di legno
Via Luigi Negrelli, 24/A - 47042 Cesenatico FC

DIRETTORE RESPONSABILE

Maurizio Magni

CAPO REDATTORE

Luca Maria De Nardo

COMITATO DI REDAZIONE

Sebastiano Cerullo, Davide Paradiso,
Diana Nebel, Andrea Brega,
Marco Gasperoni, Monica Martinengo,
Alice Magnani, Eliana Macri

PROGETTO GRAFICO

Silvia Zoffoli

PrimaPagina Cesena

REDAZIONE

PrimaPagina

via Sacchi 31, 47521 Cesena FC
comunicazione@agenziaprimapagina.it

ADVERTISING

Responsabile Davide Paradiso

EDITORE

PrimaPagina

via Sacchi 31, 47521 Cesena FC
(in corso di variazione)

STAMPA

Pazzini - Villa Verucchio (RN)

Tiratura: 4.000 copie

HANNO COLLABORATO

Alessandro Corso, Francesco Basile

REFERENZE ICONOGRAFICHE

Le immagini di questo numero
provengono dagli archivi
ConLegno, Rilegno, Federlegno-Arredo e Conai.

ABBONAMENTI

Abbonamento annuale: 10 euro

Abbonamento per i consorziati

ConLegno - Rilegno: 4 euro

In copertina

*La cassetta ortofrutticola
contenitore ideale per frutta e verdura,
un legame destinato a durare*



IMBALLAGGI & RICICLO

SOMMARIO

8 NEWS & AGENDA

SCENARI

- 12 Rimettiamo le imprese al centro, regione per regione

SOSTENIBILITÀ

- 15 Boschi lombardi, + 0,24% in ettari

- 16 L'Arredopallet conquista la Sicilia

19 SPECIALE NORMATIVA ORTOFRUTTA

- 20 Disciplina su aspetti di food contact, GMP, idoneità tecnologica, igiene, peso netto, vendita all'ingrosso

- 27 Regolamentazione delle operazioni di raccolta, recupero, concetto di rifiuto, contrasto all'illegalità

MERCATI

- 52 Ripresa per gli imballaggi, ma preoccupano i costi del legno

- 54 Nel 2016 comprati 20 milioni di bancali dall'UE: +8%

56 I NUMERI DELLA FILIERA

SICUREZZA E PRESTAZIONI

- 57 Rintracciabilità Fitosanitaria, strumento di crescita per le aziende

- 60 Italia e Ucraina insieme a favore della legalità

- 62 Nuovo metodo di prova per determinare un correttivo

ECONOMIA E LOGISTICA

- 64 Pallet on demand, su misura e just in time
- 65 EUR, dove sono i controlli?
- 66 Un nuovo paradigma nelle pieghevoli

IMBALLAGGI & RICICLO

è lo strumento di informazione trimestrale congiunto di ConLegno e Rilegno. Notizie, analisi e approfondimenti riguardano i vincoli normativi e ambientali del contesto nazionale e comunitario, le tendenze dei mercati, i temi connessi a sicurezza, prestazioni, economia e logistica, recupero e riciclo, marketing e design e tutti i fattori che determinano la progettazione di prodotti e servizi.

Imballaggi & Riciclo valorizza, promuove e difende il ruolo degli imballaggi in legno nei tre contesti economico, ambientale e sociale, lungo tutta la catena di fornitura dalla produzione al riciclo. Considera anche materiali diversi dal legno quando offrono esempi, situazioni e opportunità capaci di determinare sviluppo, miglioramento, competitività, sprone economico e organizzativo alle imprese.

Imballaggi & Riciclo è l'unica rivista tecnica che raggiunge la totalità delle imprese della filiera degli imballaggi in legno (aziende di produzione di pallet, imballaggi industriali e ortofrutticoli, bobine, cassette di legno per enologia e confezioni regalo, tappi in sughero, servizi di riparazione per pallet e bobine, ...).

La diffusione è estesa ad aziende pubbliche e private specializzate in raccolta, riciclo, recupero dei rifiuti da imballaggio in legno; la rivista arriva ad organismi internazionali di settore (CT EPAL internazionale e tutte le sedi FEFPEB d'Europa); raggiunge istituzioni pubbliche e private coinvolte nel mondo dell'imballaggio, come le associazioni di categoria degli utilizzatori di imballaggi.

NEWS & AGENDA

UN NUOVO MERCATO PER IL PALLET

La febbre dell'arredo minimalista ha contagiato anche le piattaforme di vendite on line e di annunci gratuiti: un numero crescente di offerte riguarda i bancali in legno, con disponibilità perlopiù di pochi pezzi, anche di singoli pallet, a prezzi superiori a quelli consueti fra operatori. Gli annunci si trovano sia nelle sezioni fai da te, bricolage, giardinaggio, sia in quelle dedicate al lavoro, dove invece è possibile trovare piccoli lotti da qualche decina di pezzi o poco più. E-Bay e Subito.It sono i due siti fra quelli che riportano il maggior numero di proposte di vendita.

UN ABBRACCIO A GUNILLA

La svedese Gunilla Beyer, consulente storica del settore del legno e membro attivo di FEFPEB, è morta lo scorso 6 giugno all'età di 69 anni a seguito di un ictus. Alla fine della sua lunga carriera, durante la quale aveva avuto tempo per cariche associative fra le quali anche presso European Organization of the Sawmill Industry (EOS), si era ritirata per dedicarsi a figli e nipoti. I funerali si sono tenuti lo scorso



29 giugno. La ricordiamo in Italia al convegno FEFPEB di Torino nel 2006 insieme a Gil Covey, allora presidente FEFPEB, e a Ettore Durbiano, in occasione della consegna al presidente di una scultura in legno celebrativa.

40.000 ROSSI PER LE INSALATE

OrtoRomi, specialista nella produzione di insalate di IV gamma, ha scelto La Palette Rouge per movimentare circa 40.000 pallet nel formato 800 x 1200. "La nostra esigenza di ottimizzare i

costi relativi alla logistica si era fatta sempre più pressante - ha dichiarato Luca Pallaro, direttore logistica di OrtoRomi - La differenza qualitativa fra i pallet in uscita e quelli restituiti, le relative discussioni e perdite di tempo unite alla continua esigenza di comprare pallet nuovi avevano reso la situazione insostenibile. Il passaggio a LPR è stato risolutivo per noi e i nostri trasportatori, che possono scaricare la merce e ripartire velocemente, senza più aspettare, cosa che ha consentito loro di ridurre le tariffe. In pratica, una soluzione win win". LPR - La Palette Rouge supporta OrtoRomi presso gli stabilimenti di produzione di Borgoricco (PD) e Bellizzi (SA) da cui i prodotti arrivano nelle catene di tutta Italia.



SANZIONI PER I MOCA

Sono pubbliche le sanzioni relative al mancato rispetto degli obblighi sulla disciplina che regola i materiali a contatto con gli alimenti (MOCA); nel decreto legislativo 29 del 10/2/2017 si trovano gli importi che vanno da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 60.000: quest'ultimo importo è previsto per il caso in cui si verifichi l'inosservanza degli obblighi relativi alla tracciabilità, e si arriva anche a 80.000 euro se la materia del mancato rispetto è la cessione di sostanze pericolose per la salute umana. Se le infrazioni risultano di lieve entità, chi accerta la violazione può evitare la sanzione ed emettere una diffida. Per il legno e il sughero vanno considerati il Regolamento 1935/2017 (MOCA), il 2023/2006 (GMP dei MOCA) e solo in alcuni casi il 10/2011 (plastica food contact). Il decreto che ha di recente stabilito le sanzioni, impone agli ope-

NEWS & AGENDA



ratori economici di segnalare all'autorità sanitaria locale competente per territorio gli stabilimenti dove vengono prodotti materiali e oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti. C'è tempo 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto (il 2 aprile di quest'anno); l'obbligo è previsto anche per gli operatori già registrati ai sensi dei Regolamenti CE 852/04 e 853/04.

NUOVO GENERAL MANAGER PER CHEP

Marco Moritsch è il nuovo country general manager di Chep Italia; subentra a Paola Floris che, dopo tre anni nel medesimo ruolo, ricopre attualmente la carica di vice president e general manager di Chep Canada. Laureato in economia aziendale all'Università di Bologna, Moritsch ha maturato un'importante esperienza di 13 anni in Mars Incorporated, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in Italia, fino alle posizioni di trade marketing head e sales director, sviluppando competenze in diversi canali di vendita, grocery e traditional, nelle categorie cioccolato e petcare.



PALLET: MATERIALE DA COSTRUZIONE?

In 304 pagine il volume Pallet 3.0 pubblicato dalla casa editrice svizzera Braun Publishing presenta una serie di spunti progettuali (testi e foto) selezionati dall'autore Chris van Uffelen. Il volume illustra casi provenienti da

tutto il mondo nell'uso del bancale per costruire arredi da esterno, da interno ma anche architetture ed edifici. Il pallet è diventato materia prima per costruire, oltre che simbolo del commercio internazionale, tale da meritare un atlante di usi e costumi nell'architettura moderna.



RECUPERO PALLET IN CRESCITA

Prosegue la collaborazione tra Paterlegno e Ecopallets, l'intesa fra le due imprese specializzate nel recupero pallet e in generale d'imballaggi in legno. Paterlegno di Donato Russo aveva inaugurato a fine 2016 l'area logistica per il pallet in Val di Sangro (6.000 mq di cui 800 coperti). Di recente, ha raddoppiato l'unità di Paglieta in provincia di Chieti: altri 1.200 mq coperti su altri 8.000 scoperti, che si aggiungono ad altrettanti dell'area precedente. Oggi Paterlegno, che fattura 7 milioni di euro con 60 addetti, conta anche sulle strutture di Reggiolo-Reggio Emilia (3.000 mq coperti su 8.000) e Mantova (600 mq su 6.000), oltre alle piattaforme di Altopascio (5.000), Brindisi (6.000) e ovviamente di Paterno (80.000). Ecopallets srl rilancia anche lui con l'acquisto di 90.000 mq sempre a Villastellone (TO), un'area già dotata di struttura coperta da 2.000 mq. Da gennaio inizieranno le assunzioni di 10 addetti, per completarsi a fine dicembre 2018.



TIMBER-ONLINE.it

TIMBER ON LINE IN CRESCITA

Nato dalla collaborazione tra FederlegnoArredo e Holzkurier, il portale di informazione Timber on Line ha chiuso il 2016 con risultati importanti per il settore, con 1.013 pubblicazioni così suddivise: 845 notizie, 116 analisi di mercato e 52 reportage. Timber Online per il 2017 ha l'obiettivo di triplicare il numero di notizie sul mercato del legno, per diventare lo strumento di riferimento per gli operatori della filiera legno-arredo. Da fine maggio, inoltre, è operativo il nuovo portale, con interessanti novità. Sebastiano Cerullo, direttore generale di FederlegnoArredo sottolinea l'apporto di professionisti italiani e austriaci e la sempre più stretta sinergia con il centro Studi FederlegnoArredo.

EVOLUZIONE POSITIVA PER LE AZIENDE DEL LEGNO

In due anni, dal 2014 al 2016, il settore italiano legno-arredo ha perso 17.000 addetti soprattutto fra le aziende individuali e le società di persone; hanno invece assunto, anche se con incrementi modesti, le medie e grandi imprese, in particolare nel settore del legno. È ancora la Lombardia a mostrare indicatori che dettano il ritmo alle imprese di altre regioni: calo di 164 imprese, aumento degli addetti di 228 unità solo nel settore del legno che risulta appunto il più dinamico e proiettato a una trasformazione in direzione della concentrazione. Doppia tendenza negativa, per addetti e per numero di imprese, in Veneto e Friuli.

PALLET AUSTRIACO: PREZZO MEDIO 6 EURO

Con 699.882 pezzi importati nel corso del 2016, l'Austria è il fornitore numero 8 di pallet importati nella classifica per paesi UE ma al secondo posto dopo la Germania relativamente al prezzo medio per bancale (6 euro contro i 7,5): l'Austria ne ha venduti per 4.202.948 euro e risulta fra i paesi con gli incrementi più costanti e in crescita nel tempo. È partita nel 2006 con 180.648 bancali, ed è sempre cresciuta tranne due modesti cali nel 2009 e nel 2016. Le rilevazioni riguardano solo il codice 44152020 ATECO-ISTAT (fonte: Centro Studi FLA Eventi spa).

GERMANIA OLTRE I 100 MILIONI

I produttori tedeschi di bancali in legno hanno aumentato la produzione a valore del 4,4% nel corso del 2016 rispetto al 2015, mentre quella di casse è calata del 3,7%, secondo le rilevazioni di HPE, associazione del settore packaging in legno. Il calo invece del comparto casse ha ridotto il fabbisogno a 1,4 milioni di m3.

La buona prestazione dei produttori di pallet va ricondotta al positivo ciclo economico nazionale e ad una crescente preferenza verso soluzioni d'imballaggio sostenibili. Ad oggi la produzione tedesca di bancali ha raggiunto i 102,9 milioni di unità; l'incremento a volume presso le aziende che contano più di 20 addetti è arrivata al +5,7% rispetto al 2015. Cala invece l'importazio-

ne dello 0,9% (600mila bancali in meno, rispetto ai 64,6 milioni del 2015) mentre cresce l'export del 9,4% a volume: la Germania nel 2016 ha esportato 31,3 milioni di bancali. Guardando a tutto il comparto del packaging in legno, l'import è calato dello 0,5%, mentre l'export è aumentato dell'1,9%. Le previsioni generali di crescita dell'economia tedesca consentono previsioni ottimistiche per il settore.

DA DOVE VENGONO GLI IMBALLAGGI DI APPLE?

L'organizzazione privata statunitense The Conservation Fund rivela che i 14.569 ettari di foresta controllati per conto di Apple nel Nord Carolina e nel Maine hanno fornito, grazie alla gestione sostenibile delle risorse legnose, materiali cellulosici per gli imballaggi dei prodotti elettronici della multinazionale; ad oggi questa modalità di approvvigionamento fornisce ad Apple il 30% del suo fabbisogno di carta.

Inoltre, in aggiunta a a 30 nuovi posti di lavoro, le attività agroforestali che hanno reso disponibili 13.000 t di legno hanno anche fornito la materia prima per mobili e arredi utilizzati negli uffici e nei negozi.

LE PRIME 15 IMPRESE CHE VESTONO IL MADE IN ITALY

Secondo le rilevazioni Ratios del Centro studi FLA Eventi spa, sfiora i 150 milioni di euro il giro d'affari complessivo delle prime 15 aziende italiane operanti nel settore dell'imballaggio industriale standard e su misura. Settore strategico per garantire qualità e integrità dell'export

italiano nel mondo soprattutto di meccanica strumentale e macchine automatiche, nel 2015 il settore era guidato da Chimar ad oltre 29 milioni di giro d'affari ed Emiliana Imballaggi sopra i 12 milioni di euro; a breve distanza Cimi (oltre 11) e Scart Imballaggi (oltre 10). Seguono 11 piccole aziende i cui fatturati sono compresi fra 10 e 5 milioni di euro.

+14% L'EXPORT RUSSO, PIÙ DELLA METÀ IN CINA

Nel primo trimestre 2017 la Russia ha esportato 6,093 milioni di m³ (+14%) di legname di conifera per un controvalore di 763,8 milioni di dollari USA (+25%); in particolare, le spedizioni verso la Cina sono aumentate del 34% (3,493 mln di m³) portando così la quota export del Paese al 57%.

L'export verso l'Asia centrale è cresciuto del 14% (839.692 mln³) ma è diminuito del 4% (752,701 m³) verso i principali Paesi europei e più che dimezzato (197.280 m³) verso l'Egitto.

Per quanto riguarda le diverse specie, l'export di legname di pino è cresciuto del 12% (3,640m m³) mantenendo la quota del 60% sulle esportazioni totali; in aumento le consegne in Uzbekistan (+11%), Giappone (+150%), Azerbaijan (+62%), Afghanistan (+32%) mentre si sono dimezzate quelle in Egitto. L'export di legname di abete rosso e bianco è cresciuto del 74% (1,879m m³, pari a una quota del 31% sul totale), con +250% (843.608 m³) registrato verso la Cina.

RIMETTIAMO LE IMPRESE AL CENTRO, REGIONE PER REGIONE

CINQUE INCONTRI REGIONALI, IL SESTO SUBITO DOPO L'ESTATE: IL NEO-PRESIDENTE ORSINI È IN VIAGGIO PER L'ITALIA. MILANO? UNO DEI POLI DOVE NASCONO STRATEGIE E STRUMENTI, MA FORZA, IDEE E PROGETTI ARRIVANO DAI TERRITORI

di LUCA MARIA DE NARDO

Nei primi 100 giorni di attività come nuovo presidente di FederlegnoArredo, Emanuele Orsini ha già iniziato a sviluppare la maggior parte dei punti del suo programma. Nella strategia generale alla base di questo piano, uno dei punti qualificanti è 'rimettere le aziende al centro'. **A Orsini abbiamo chiesto cosa significa e come ha iniziato a farlo.** Ogni struttura associativa ha il dovere di conoscere da vicino le esigenze delle imprese: si parte dai loro problemi e si ritorna da loro con delle soluzioni.

Ma sono quasi 3.000!

Sì, a fine 2016 se ne contavano circa 3.000, ma abbiamo preso in mano gli elenchi e abbiamo iniziato a ripulirli: via chi non paga le quote ed ecco scendere a 2.300. Vogliamo lavorare con chi c'è realmente, con chi ci crede.

Ha detto 'partire dai loro problemi': come fate a conoscerli? Qual è lo strumento di comunicazione?


Nelle presidenze che mi hanno preceduto si era creata l'abitudine che fossero le aziende ad andare in Federazione: Milano al centro. Prendi il treno e vieni qui a parlare. Logica ministeriale. No, non funziona così: Milano è uno dei poli di rappresentanza, con Roma e Bruxelles: sono le tre 'officine' dove si costruiscono servizi e strumenti per gli associati. La Federazione vive di dialoghi e di incontri che devono avvenire più volte al mese in tutt'Italia, non a Milano. Io come tutti dobbiamo muoverci e andare sul campo a conoscere chi siamo, cosa facciamo, di cosa abbiamo bisogno. Ho iniziato a tenere incontri regionali con gli imprenditori.

Quali regioni avete incontrato fino ad oggi?

Sicilia a Catania, Piemonte a Cuneo, Marche ad Ancona, Emilia-Romagna a Rimini. Poi, Il Trentino-Alto Adige prima della pausa estiva, e alla ripresa la Toscana. Finora abbiamo incontrato non meno di 200 aziende nei primi quattro incontri, di settori differenti. Mi aspettavo maggiore affluenza, ma non è usuale che un presidente vada dalle imprese. In alcuni casi ci siamo andati fisicamente nelle imprese, sia per conoscere settori per me nuovi sia per entrare in contatto con realtà innovative. È un inizio, molto utile per conoscere e far capire quel che vogliamo che diventi FLA.

Come si svolgono questi incontri?

Insieme al direttore generale Sebastiano Cerullo chiediamo il supporto di un collega della regione che conosca bene il territorio e abbia un in-



carico o una delega istituzionale all'interno della Federazione. Nella prima parte dell'incontro spieghiamo il motivo della nostra visita, la strategia basata sul rimettere le aziende al centro, il valore dell'ascolto e la priorità dei servizi.

Di quali servizi parlate?

Abbiamo deciso di aumentare i servizi 'gratuiti' compresi nella quota associativa. Vogliamo che passi un messaggio ben chiaro: la quota non è la tassa annuale di un club, è il corrispettivo-base per dei servizi: senza quota non sta in piedi il nostro sistema. Cerchiamo quindi il più possibile di restituire la quota versata da ognuno aumentando i servizi compresi nel prezzo. Abbiamo iniziato offrendo gratis ogni anno a chi è in regola con le quote uno a scelta dei 22 Ratios, gli strumenti di analisi delle prestazioni delle imprese che si basa sui risultati di bilancio in un periodo di 6 anni di oltre 3.000 società disponibili per gli anni 2010-2016. Sono strumenti comparativi utili per conoscere meglio sé, i concorrenti, il mercato, le tendenze. Sono realizzati dal nostro Centro studi. E' anche un modo per far capire uno dei progetti di cui si occupa quotidianamente il Centro Studi. Inoltre regaliamo una copia cartacea del nuovo Rapporto FLA, un volume che raccoglie la struttura della Federazione, presenta l'articolazione per associazioni, indica valori e i volumi dei singoli mercati per prodotti, addetti, fatturati e poi



presenta un ricco atlante regionale dettagliato. E' un'opera annuale voluta fortemente dalla nuova presidenza: tutto deve partire dalla conoscenza, dobbiamo 'conoscerci', e il nuovo Rapporto è il nostro specchio.

Qual è il cuore dei vostri incontri?

E' il momento in cui i presenti raccontano se stessi, i problemi d'impresa, quelli del territorio in cui operano, il rapporto con le istituzioni locali e centrali, la logistica, la situazione boschiva, gli aspetti normativi. Non esiste un incontro uguale all'altro, come priorità e tipologia di problemi.


Che impressione ha ricevuto da queste prime visite? Quali sono i temi e le necessità ricorrenti? Quali le urgenze?

La sensazione è che l'incontro diretto sia lo strumento migliore per rimettere in piedi il dialogo, per capire le necessità, per azzerare la visione Milano-centrica. La Federazione è troppo articolata per essere gestita a distanza: non è solo una strategia dei primi mesi di presidenza, dovrà essere invece un modus abituale. Quanto alle necessità, ribadisco la diversità: non c'è un tema ricorrente. Per esempio, la Sicilia chiede una soluzione al proble-

ma dell'Iva, la possibilità di scontare i crediti troppo elevati d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con il ministero delle Finanze; per il Piemonte il tema chiave è invece quello di porte e finestre, prodotti che non rientrano oggi nei bonus mobili ed edilizia. In sintesi, da questo tour stanno nascendo le bozze di tante politiche industriali settoriali che andranno a completare la strategia della Federazione.

Che cosa suggerisce alle imprese in previsione dei prossimi incontri?

Venite preparati: il Rapporto FLA è disponibile anche on line, in formato pdf. Fatevelo mandare, leggetelo, leggete le pagine regionali, riflettete, elaborate critiche, segnatevi i problemi di cui volete parlarci. Non vogliamo imprenditori che facciano scena muta: noi non la facciamo e non ha senso venire per ascoltare. Venite per parlare. Raccontateci anche le vostre esperienze positive: a Catania è venuta dal messinese una giovane piccola impresa e ci ha raccontato la sua evoluzione recente. In questo numero abbiamo deciso di raccontare il suo ultimo progetto: in molti si riconosceranno. Conosciamoci, negli ultimi anni ci siamo dimenticati di quanto sia importante trovarci insieme. Lo so, siamo 2.300, siamo tanti ma in ogni storia c'è molto da imparare, da capire, da valorizzare. Ricordiamoci che questa è la nostra forza: la diversità, le competenze, la flessibilità, l'innovazione. Il compito di FLA è solo quello di proteggere e promuovere il sistema legno-arredo.





BOSCHI LOMBARDI, + 0,24% IN ETTARI

CRESCONO PIÙ DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, MANGIANO CEMENTO, ASFALTO E CO₂ MA SONO SOTTOUTILIZZATI NONOSTANTE SPECIE PREVALENTI INTERESSANTI

Secondo la 9ª edizione del Rapporto ERSAF sullo stato delle foreste in Lombardia, la superficie boscata appare in crescita dello 0,24% rispetto al 2014 (la popolazione invece dello 0,06%), ed è il secondo dato positivo in due anni. Migliora di conseguenza il rapporto sul sequestro di anidride carbonica. Nel corso degli ultimi 50 anni questa superficie è raddoppiata ed oggi ogni abitante ha a disposizione 625 m² di bosco, poco più di un decimo della media mondiale (6.000 m²): si tratta di 12 alberi per residente. Il volume boschivo è cresciuto in un anno di 3,1 milioni di m³, meno del 20%; gli enti forestali hanno autorizzato prelievi per oltre 51 ettari ed è la superficie più bassa mai autorizzata nel corso degli ultimi 10 anni. Ad inizio 2016 Regione Lombardia ha siglato un accordo interregionale sul prelievo legnoso che impegna le aziende forestali a maggiori utilizzi nel solco dei disciplinari FSC e PEFC.

a cura dell' REDAZIONE

ESTENSIONE E QUALITÀ DEI BOSCHI

Oggi, il 56,6% degli oltre 625.906 h a foresta sono pianificati, il resto è spontaneo; l'effetto di sequestro della CO₂ vale circa 93 milioni di t, l'assorbimento annuo 4,8. Secondo le zone altimetriche ISTAT, il 79,2% degli ettari è montano, il 13,2% collinare, mentre di pianura il restante 7,6%. L'incremento è stato di 1.524 ettari, dei quali 200 di origine artificiale. Il 63% circa di bosco lombardo risiede in tre province (Brescia, Sondrio e Bergamo); il 60% dei pochi boschi di pianura si concentra nelle province di Pavia e Varese e nell'ex provincia di Milano (città metropolitana). Gli incrementi maggiori si rilevano nelle province di Brescia e Pavia e sono dovuti a fenomeni spontanei di abbandono di aree. Circa la composizione non si rilevano variazioni: faggete, castagneti, orno-ostrieti, peccete, lariceti-cembreti, querceti, aceri-frassineti compongono oltre il 70% degli ettari a bosco in ordine di estensione. Si stimano oggi 718 milioni di alberi (100 milioni di soli carpini neri), pari a 105 milioni di m³; abete rosso (24,5%), castagno (15,7%), larice (12%) e faggio (9,4%) sono le specie più diffuse in termini di volume.



L'ARREDOPALLET CONQUISTA LA SICILIA

IL PALLET È PIÙ FLESSIBILE DI QUANTO NON SI IMMAGINI: LA GENTE LO CONSIDERA ORAMAI COME IL LEGO. IMPORTANTE È SPINGERE IL RICORSO ALL'USATO

di LUCA MARIA DE NARDO



Bilancio positivo per l'area Prodotti Speciali di Ro.Galegno srl di Capo d'Orlando (ME), creata a fine 2014 per produrre su misura arredi sostenibili a base di pallet usati e nuovi.

Specializzata nella produzione di pallet standard e su misura, imballaggi industriali e cassette per prodotti agrumari, nella sua evoluzione dal 1999 l'azienda siciliana ha sempre diversificato ed ha quindi analizzato anche il fenomeno degli arredi a base pallet, già ampiamente diffuso nel centro nord: "Si tratta di operazioni di nicchia - precisano in Ro.Galegno - ma il loro richiamo, dal punto di vista mediatico, può essere elevato e può offrire spunti per far circolare nuove proposte e costruire nuove partnership all'interno della filiera." Così, l'idea di affiancare agli imballaggi anche gli arredi si è concretizzata in oltre 50 commesse: una media teorica di due al mese ma in crescita progressiva a cavallo fra 2016 e 2017.

ADATTI AL CLIMA

La solatia Sicilia richiede e giustifica arredi robusti per resistere a venti, bassa umidità ed esposizione a luce e calore intensi; ma richiede anche elementi semplici e naturali, in sintonia con una natura prepotente e con un'offerta turistica e di ospitalità sempre più ispirata alla modernità. "Dal punto di vista tecnico - confermano in Ro.Galegno - puntiamo oltre al progetto ad un finissaggio che renda gli arredi sicuri per gli utenti e gli operatori ma anche con superfici resistenti e una buona resa estetica; ciò però non significa che ricorriamo prevalentemente a bancali nuovi".

Infatti, in funzione del tipo di progetto richiesto, se possibile vengono suggeriti al cliente i pallet usati perché costano meno a Ro.Galegno ed al cliente stesso e sono ormai sinonimo di eleganza e attenzione all'ambiente; tuttavia, se il progetto impone misure particolari, è giocoforza costruire bancali ex-novo.

DIFFUSIONE 'VIRALE'


Da questo equilibrio tra esigenze tecniche e sostenibilità è nata un'ampia gamma di soluzioni che ha nei numerosi progetti realizzati il suo catalogo naturale: si contano bar, enoteche, stabilimenti balneari, negozi, discoteche, arredi per esterni di privati. Ad oggi la promozione è stata il passaparola, presto la gamma sarà visibile on line su

un nuovo web site dedicato.

Nessuna 'griglia' di prodotti standard, dunque, ma tutto su misura, sempre però puntando a non dissimulare la natura tecnica e prestazione del bancale: "Nonostante la sua apparente semplicità e durezza - precisano in Ro.Galegno - il pallet rivela una versatilità d'uso inedita: per esempio, le traverse forate di pallet collocati a parete fungono da perfetti portabottiglie; la creatività scaturisce se non ci si limita a sfruttare soltanto la struttura geometrica tipica del bancale, fatta di otto traverse e di nove blocchetti. Il bancale va considerato quale modulo costruttivo fatto di elementi che lo rendono più flessibile di quanto non sembri: in realtà libera la fantasia, un po' come il Lego, e questo è ciò che gli utilizzatori di arredi a base di pallet si aspettano."

PALLET, CASSETTE, INDUSTRIALI E ARREDI

Ro.Galegno srl opera dal 1999 nel settore del pallet standard e su misura ed è licenziataria EPAL, FITOK, Plastics Europe-CP e PRS per le attività di produzione e riparazione. Ha acquisito recentemente anche le certificazioni Iso 9001 e Iso 14001, a testimonianza della volontà di imporsi come modello di azienda che punta sia alla qualità che alla salvaguardia dell'ambiente in cui opera e da cui ottiene la materia prima. Produce anche imballaggi industriali su misura. Nata nel settore degli imballaggi ortofrutticoli e per il mercato ittico, l'azienda contava inizialmente su un numero di quattro addetti; nel tempo ha diversificato ed oggi (oltre 25 addetti) annovera i suoi principali clienti nei settori plastica, manufatti in cemento, derivati agrumari. Gli scarti alimentano la produzione di cippato. Dal 2013 è entrata nella direzione la seconda generazione. L'area produttiva coperta è di 3.000 mq, quella scoperta di stoccaggio e movimentazione delle materie prime di 35.000, frutto di investimenti iniziati nel 2008 e che hanno riguardato anche l'automazione: segatronchi, troncatrice, segatrice multilame, sezionatrice di pacchi, segatrice a nastro orizzontale, un parco autoveicoli di proprietà e propri autisti.



**PALLET
CONFORME
ISPM-15**



ESPORTATE SENZA PENSIERI.
INKA È BENVENUTO OVUNQUE.



INKA è il pallet innovativo che raggiunge facilmente ogni destinazione e viaggia su qualsiasi mezzo. Con INKA non è richiesto alcun trattamento antiparassitario per le spedizioni in **Australia, Nuova Zelanda, Argentina, Brasile, Sud Africa, Cina, Canada, Messico e Usa.** INKA è il bancale di  nuova generazione economico, leggero e sicuro, che grazie alla sua struttura impilabile permette una notevole riduzione dei costi di stoccaggio e di trasporto. Composto interamente da legno e resine naturali, INKA è ecologico, riciclabile e **certificato PEFC**. Inoltre è sempre disponibile nei vari formati, grazie alla fitta rete di distributori presenti su tutto il territorio nazionale.



esclusivista
INKA
PALETTEN

SALUZZO (CN) • Tel. 0175 45.531 • info@cornopallets.it



CORNO PALLETS S.r.l.

www.cornopallets.it

STACCA E CONSERVA



20 Leggi applicabili e disciplina su aspetti di food contact, GMP, idoneità tecnologica, igiene, peso netto, vendita all'ingrosso

27 Regolamentazione delle operazioni di raccolta, riutilizzo e/o recupero, concetto di rifiuto, contrasto alla gestione illegale

RIUSO DELLE CASSETTE IN LEGNO PER L'ORTOFRUTTA

Il presente dossier da staccare e conservare contiene due pareri autorevoli elaborati da Marco Sachet, AD di Packaging Meeting, società di servizi che collabora con l'Istituto Italiano Imballaggio, e da Mara Chilosi, avvocatessa dello studio Chilosi Martelli specializzato in ambiente, salute e sicurezza.

Per informazioni, contattare: domenico.corradetti@federlegnoarredo.it

A cura di Assoimballaggi-FLA FederlegnoArredo-Milano e di Rilegno-Cesenatico (FC)



RIUTILIZZABILI, MA NECESSARIE GMP E DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

LEGGI APPLICABILI E REQUISITI PER IL RIUSO DELLE CASSETTE IN LEGNO PER PRODOTTI ORTOFRUTTA SECONDO IL PARERE DI ESPERTI NEL SETTORE TECNICO E NORMATIVO DEL PACKAGING

di MARCO SACHET A.D. DI PACKAGING MEETINGS SRL

Assoimballaggi intende acquisire un quadro attendibile delle leggi applicabili alle cassette in legno per ortofrutta e approfondire in particolare:

- l'ammissibilità del riuso delle cassette in legno per il settore food ortofrutta;
- se sì, definire quali azioni debbano essere svolte al fine di rendere le cassette in legno usate pronte per un riuso corretto secondo le disposizioni sottese alla sicurezza del consumatore.

Packaging Meeting srl, società di servizi che collabora con l'Istituto Italiano Imballaggio e che si avvale delle competenze e delle conoscenze dell'Istituto, ha quindi predisposto una relazione scritta con i seguenti obiettivi:

- illustrare il quadro legislativo di riferimento;
- definire le procedure di "validazione" di una cassetta in legno per il riuso nel settore ortofrutta.

La presente trattazione non si sofferma sulla disciplina relativa alla gestione "imballaggi e rifiuti" come da decreto legislativo 152/2006 e successivi aggiornamenti e modifiche segnatamente al Titolo II Gestione degli Imballaggi, articoli 217-226.

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO

Le fonti legislative consentono di tracciare le pratiche produttive e commerciali delle cassette in legno per ortofrutta. Vi sono alcune discipline che concorrono a fornire un quadro attendibile delle regole vigenti: le suddette discipline, diverse per campo di applicazione e obiettivi, offrono un contesto generale, con alcune specificità, in grado di tracciare il modus operandi nell'ambito del riuso delle cassette in legno per l'ortofrutta. La relazione procede, pertanto, illustrando le discipline che a nostro avviso formano il quadro legislativo d'interesse prevalente:

- Disciplina materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
- Disciplina sull'igiene dei prodotti alimentari
- Legge peso netto

DISCIPLINA SU MATERIALI E OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

La disciplina in trattazione è di seguito denominata "disciplina MOCA". Attualmente la disciplina MOCA è costituita da alcune disposizioni che ne tratteggiano il campo di applicazione e gli obiettivi. Le cassette in legno per l'ortofrutta rientrano, a pieno titolo, nel suddetto campo di applicazione. **Il Regolamento UE 1935/2004 detta l'approccio di carattere generale** e trasversale applicabile a tutti i materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con gli alimenti. Le cassette in legno devono conformarsi alle **prescrizioni del suddetto regolamento** per i seguenti motivi portanti:

- **la cassetta in legno è un "prodotto finito"** e ottempera quindi l'art. 1, punto 2) del Regolamento allorché recita testualmente: *"2. Il presente Regolamento si applica ai materiali e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti (qui di seguito denominati "materiali e oggetti"), allo stato di prodotti finiti"*.
- rispecchia anche la previsione del Regolamento circa il contatto "diretto o indiretto" che i materiali e oggetti possono stabilire con il prodotto alimentare. Così come meglio specificato all'art. 1 paragrafo 1: *"Il presente Regolamento mira a garantire il funzionamento efficace del mercato interno per quanto attiene all'immissione sul mercato comunitario dei materiali e **degli oggetti destinati a venire a contatto direttamente o indirettamente con i prodotti alimentari**"*.

La cassetta di legno, infatti, può configurarsi nei suoi impieghi **sia con un contatto diretto con l'alimento (ortofrutta) sia, e con una certa prevalenza, con il contatto indiretto** quando è presente un alveolo, di regola un foglio leggero, comunemente in materia plastica, formato da un certo numero di cavità atte a contenere più prodotti nella cassetta, oppure altra struttura che s'interpone tra alimento e legno della cassetta.

La disciplina MOCA non contempla nei suoi intenti precipui la governance della tutela igienica sanitaria: difatti la lettura del Regolamento 1935/04/CE (così come il **Regolamento 2023/06/CE**, volto all'applicazione delle GMP -Good Manufacturing Practice), rivela come il legislatore abbia evitato, con evidente intenzionalità, impiego di termini come: igiene, sanitario, ecc.

Questo intento si giustifica con il fatto che la disciplina MOCA guarda alla composizione del materiale tal quale e quindi osserva in modo privilegiato i comportamenti del chimismo dei materiali e per questo motivo **lo stesso articolo 3 del regolamento 1935 /04/CE** resetta i requisiti generali dei materiali e oggetti come segue:





"I materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d'impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:

- a) costituire un pericolo per la salute umana;*
- b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;*
- c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche" ...*

Come è noto, **per il legno non vi sono leggi specifiche per il materiale a contatto con alimenti**. Questo non significa ovviamente che il legno non sia soggetto alle regole della disciplina MOCA. E' sempre soggetto alla disciplina e quindi alle disposizioni contenute nel regolamento 1935/04 ed è altresì sottoposto alle necessità indicate dal regolamento 2023/06.

Se per alcuni materiali è netta la distinzione tra la "conformità" della disciplina MOCA, da una parte, e aspetti "igienico sanitari" dall'altra, non lo stesso può dirsi per il legno. Un contenitore in plastica, alluminio, acciaio, vetro, ecc. può presentarsi conforme agli aspetti igienico sanitari perché è stato pulito, adeguatamente, ma potrebbe non essere conforme alla disciplina MOCA perché non rispetta alcuni requisiti compositivi richiesti (sostanze ammesse).

Per il legno diventa difficile, invece, sostenere la distinzione tra "conformità e "aspetti igienico sanitari": il legno per sua stessa natura e caratterizzazione non consente una netta distinzione poiché vi è commistione, se non coincidenza, tra conformità dei MOCA e profili igienico sanitari. **Una cassetta non consona alle aspettative di igienicità e salubrità difficilmente potrà essere conforme alla disciplina MOCA giacché l'eventuale sanificazione non è facilmente esperibile.** Questo avviene per altri materiali di origine organica come la carta.

Per quanto sopra emergono le seguenti considerazioni:

1. la cassetta in legno ex nova deve essere necessariamente conforme ai requisiti MOCA ma dovrà altresì rispettare i requisiti igienico sanitari richiesti per l'uso (alimentare).
2. la cassetta usata dovrà comunque rispettare, ancora una volta, i requisiti MOCA e quelli igienico sanitari e per questo motivo dovrà essere rivalutata.

Si dovrà procedere a un riesame, sia per quanto riguarda il regolamento 1935/04 e anche, per quanto sarà ritenuto necessario, applicare le disposizioni del regolamento 2023/06 per una seconda volta.

Nello stesso tempo a nostro avviso, l'operatore del settore dovrà correlare gli aspetti igienico sanitari della cassetta, ancor quando rilevanti, con la conformità.

Una cassetta sporca presenterà criticità sia dal punto di vista igienico sanitario che da quello della conformità MOCA. L'operatore di settore dovrà quindi appurare se la pulizia/sanificazione della cassetta sia in grado di portare alla normalità entrambi i criteri: conformità e igienicità.

Dal punto di vista "documentale" l'operatore del settore dovrà altresì corredare le cassette usate di una dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 17 del regolamento 1935/04.

Occorre emettere una nuova dichiarazione di conformità, sostitutiva della dichiarazione emessa all'atto della prima immissione. La nuova dichiarazione ha per oggetto la cassetta usata che deve essere valutata in ragione degli effetti dell'impiego e quindi garantire che gli effetti dell'impiego non abbiano intaccato i requisiti di conformità e igienico sanitari.

Le azioni da intraprendere da parte dell'operatore di settore si possono riassumere come segue:

- rivalutazione secondo il regolamento 1935/04;
- applicazione GMP alle fasi di recupero e distribuzione cassetta usata;
- accompagnare le fasi di distribuzione delle cassette usate con dichiarazioni di conformità.

Sono da ritenersi conformi anche dichiarazioni riferite a partite (lotti) di cassette.

La dichiarazione di conformità della cassetta usata potrà riportare specifiche annotazioni utili per l'uso corretto: tipo di ortofrutta cui va destinata, se contatto diretto o indiretto, impiego eventuale di alveoli o di altro materiale di separazione tra cassetta e prodotti ortofrutticoli; ed altre informazioni, come il tempo di permanenza sia a magazzino sia in fase di vendita della cassetta, nonché eventualmente annotazioni sulle temperature.

- l'operatore di settore dovrà mantenere e rendere disponibile alle autorità di controllo

la documentazione di supporto e quindi la documentazione che ha reso possibile la redazione della dichiarazione di conformità.

- tutto ciò dovrà ottemperare anche il requisito della Rintracciabilità ex art. 16 del regolamento 1935/04 e che in nessun caso può venir meno anche nella cassetta riutilizzata. Anche in questo caso dovrà esserci evidenza attraverso etichettatura o documentazione apposita.

A completamento delle disposizioni sottese alla disciplina MOCA, è necessario considerare **anche l'idoneità tecnologica**, prevista dall'art. 7 e nel DPR 777/82 art.5 bis, (frutto dell'aggiornamento introdotto dal decreto legislativo 108/92): si richiede agli operatori che l'utilizzazione in sede industriale o commerciale di MOCA sia subordinata all'accertamento della loro conformità alle norme vigenti, nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati. Questo significa che l'accertamento





dell'idoneità tecnologica per l'azienda alimentare è un obbligo operante senza soluzione di continuità. Un'azienda alimentare deve avere il totale controllo sull'idoneità tecnologica dell'intera gamma di materie prime e articoli che utilizza. Deve averla per un additivo, deve averla per un processo industriale di preparazione dell'alimento, e così, nello stesso modo dovrà averla per un materiale di confezionamento compresa anche una cassetta di legno. Nell'idoneità tecnologica si accentrano doveri e oneri a carico dell'industria alimentare. E' un invito ben preciso a una condotta e a una conseguente assunzione di responsabilità. Può essere utile inquadrare alcune fattispecie che stanno dentro il concetto d'idoneità tecnologica.

L'operatore dell'impresa alimentare, al fine dell'idoneità tecnologica dei materiali di imballaggio, dovrà tener conto almeno di questi elementi:

- i processi di confezionamento o contenimento merce;
- le fasi di distribuzione, inclusa la vita di scaffale;
- la corretta gestione del preconfezionato o preincartato da parte del consumatore.

Infatti alla compagine alimentare spettano una serie di scelte:

- il tipo di imballaggio;
- la composizione per materiali;
- la tecnologia di riempimento e di confezionamento;
- la durata del materiale in armonia con il prodotto e quindi la shelf life;
- la concretizzazione delle esigenze legate alle condizioni d'uso, tempo e temperatura;
- ecc.

Tutti questi sono fattori che fanno parte della sfera di gestione dell'azienda alimentare. L'idoneità tecnologica si concretizza in tutto quello che avviene o può succedere ragionevolmente, nel momento in cui il materiale di confezionamento entra nella sfera di gestione e di competenza dell'azienda alimentare. L'idoneità tecnologica è tutto ciò che succede una volta che il packaging varca la soglia dell'azienda alimentare e si realizza quando esce dalla sfera di competenza e gestione del produttore di packaging.

DISCIPLINA SULL'IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

La disciplina interessa gli operatori del settore alimentare ma costituisce un importante riferimento per comprendere l'approccio del settore alimentare al materiale legno. Per cogliere la portata della **disciplina sull'igiene dei prodotti alimentari** occorre soffermarsi sul **Regolamento 852/2004**, che stabilisce le norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari. Secondo il Regolamento, per "igiene degli alimenti" s'intendono le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l'idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare tenendo conto dell'uso previsto. Il Regolamento 852/2004 non accenna a imballaggi o attrezzature in legno né pone espliciti divieti all'impiego di legno nelle attività produttive e distributive. L'assenza di

argomentazioni in merito è palese nella parte A allegato I, dedicata ai requisiti generali in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate (per produzione primaria s'intendono i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca).

L'allegato II, concernente qualsivoglia fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti successiva a quelle della produzione primaria, propone invece alcune riflessioni meritevoli di considerazioni; in particolare il capitolo V, Requisiti applicabili alle attrezzature, dispone che: *"Tutto il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono: ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, essere costruiti in materiale tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, siano sempre puliti e, ove necessario, disinfettati."* E ancora il capitolo X, dedicato ai Requisiti applicabili al confezionamento e all'imballaggio di prodotti alimentari quando dispone *"I confezionamenti e gli imballaggi riutilizzati per i prodotti alimentari devono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare"*.

LEGGE SUL PESO NETTO

Le legge 441/81 "Vendita a peso netto delle merci" regola in prevalenza i temi legati alla metrologia ma nel contempo si permette anche di intervenire su campi di applicazione commerciali, fiscali, ambientali e anche con alcuni cenni in tema di igiene e sicurezza. Parte essenziale per comprendere la portata della legge è il suo decreto di attuazione, il DM 21 dicembre 1984.

Il decreto, con le sue norme di esecuzione, apporta la definizione di "vendita all'ingrosso", art. 1, per cui *"Agli effetti della legge non si considerano vendite all'ingrosso le operazioni di vendita effettuate tra produttori, nonché quelle effettuate tra produttori e centri di confezionamento dei prodotti. Sono sottoposte alle norme della legge relative alla vendita all'ingrosso le operazioni di vendita effettuate nei confronti dei consumatori nei mercati all'ingrosso. È sottoposto alle norme della legge anche il trasferimento delle merci fra committente e commissionario, mandatario o astatore."*

Regola inoltre con l'art. 9 "Indicazione del peso sugli imballaggi utilizzati per la vendita all'ingrosso" e con l'art.11 dispone circa le "Caratteristiche degli imballaggi" fornendo i requisiti costruttivi. Inoltre il DM 21 dicembre 1984 di attuazione **aveva previsto, a suo tempo, il divieto al riutilizzo delle cassette in legno, art. 11 comma 5:** *"Gli imballaggi utilizzati nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli debbono essere nuovi, salvo che si tratti di imballaggi in plastica"*.

Il divieto è stato però superato, in parte, dalla stessa legge 441/81, che in virtù del comma aggiunto dall'art. 1 della legge 10 aprile 1991, n.128 ha così disposto: **"Gli imballaggi in legno che non siano nuovi possono essere utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di qualifica diversa da quelle «extra» e «prima», solamente se integri, puliti ed asciutti"**. Per approfondire la classificazione per categoria "extra" e "prima" si può consultare il regolamento 1234/2007.



In merito alla legge 441/81, si è detto che interviene anche su aspetti tributari e a tal proposito si ritiene rilevante annotare la sentenza di Cassazione Civile Sez. V, Sent. n. 12196 del 15-05-2008: *“In tema di IVA, il principio generale stabilito dall’art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, secondo cui l’imballaggio dei beni ceduti, effettuato direttamente dal cedente, non è soggetto autonomamente all’imposta, con la conseguenza che non è necessario che il relativo costo sia indicato separatamente nella fattura, trova deroga, nel caso di vendita all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, nella norma speciale di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 agosto 1981 n. 441, la quale impone l’obbligo di indicare separatamente in fattura il costo dell’imballaggio”.*

CONCLUSIONI

- Il riuso di cassette in legno per ortofrutta è consentito.
- Possono essere utilizzate anche nella vendita all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli purché non di categoria “extra” e “prima”.
- Le cassette in legno riutilizzate e immesse sul mercato devono ottemperare ai regolamenti 1935/04 e 2023/06. Devono essere quindi idonee per “conformità” e aspetti “igienico sanitari”.
- In regola con le Buone Prassi di Fabbricazione (GMP).
- Corredate di una nuova dichiarazione di conformità riferita alla cassetta riutilizzata.
- In regola, inoltre, con la Rintracciabilità dell’art. 17 al regolamento 1935/04.
- Le cassette riutilizzate dovranno infine soddisfare le condizioni richieste dalla Legge 441/81 e dal decreto di attuazione 21 dicembre 1984. Pertanto dovranno rispettare le indicazioni del peso sugli imballaggi utilizzati per la vendita all’ingrosso e le caratteristiche costruttive, e rispettare l’obbligo di indicare separatamente in fattura il costo dell’imballaggio nel caso di vendita all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli.



RACCOLTA, RIUSO, RECUPERO DELLE CASSETTE SECONDO LA NORMATIVA AMBIENTALE

SINTESI DELLE LEGGI VIGENTI E RELATIVA INTERPRETAZIONE AI FINI DELLA TUTELA
DI AMBIENTE ED IMPRESE

di MARA CHILOSI, STUDIO LEGALE ASSOCIATO CHILOSI-MARTELLI, MILANO

Federlegnorredo-Assoimballaggi ha richiesto un parere in ordine alla regolamentazione delle operazioni di raccolta, riutilizzo e/o recupero delle cassette per ortofrutta usate e dei relativi rifiuti secondo la vigente normativa ambientale ed un parere sulle strategie di contrasto alla gestione illegale di questa tipologia di imballaggi, destinati a venire a contatto con alimenti.

Federlegnorredo-Assoimballaggi stessa segnala che significativi quantitativi di cassette per ortofrutta vengono oggigiorno movimentati al di fuori dei circuiti di raccolta e gestione autorizzati, alimentando un mercato parallelo che Federazione e Associazione intendono contrastare.

Gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio per ortofrutta in legno vengono, infatti, **irregolarmente** sottratti al ritiro da parte dei produttori dell'imballaggio stessi o alla raccolta da parte del servizio pubblico o degli operatori economici a ciò autorizzati in base al d.lgs. 152/2006 ed alla normativa in materia di imballaggi per alimenti e vengono, quindi, ceduti a soggetti che provvedono a immettere nuovamente sul mercato cassette prive dei requisiti legali (sotto il profilo sia tecnico, sia amministrativo). Più specificamente, è possibile distinguere, in base alle filiere attualmente presenti sul mercato, tre diverse situazioni:

- a) le cassette usate sono consegnate **come rifiuti** (speciali o assimilati agli urbani, a seconda dei contesti) dagli utilizzatori (produttori/detentori del rifiuto) al gestore del servizio pubblico o a raccoglitori autorizzati (iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali), **oppure restituite come imballaggi resi** all'utilizzatore o al produttore dell'imballaggio oppure a piattaforme Rilegno in base a specifici accordi ed in seguito consegnate ad operatori regolari;
- b) le cassette usate, per quanto eventualmente selezionate alla fonte, **non sono rese**, secondo il modello del vuoto a rendere o comunque sulla base di accordi specifici, **né all'utilizzatore o al produttore dell'imballaggio, né a piattaforme Rilegno, ma sono cedute** - gratuitamente o a titolo oneroso, in modo regolare o non regolare - dai detentori (ad es. rivenditori o produttori agricoli) **a raccoglitori**





sprovvisti delle necessarie autorizzazioni e non in regola rispetto alla normativa dell'Unione Europea in materia di contenitori destinati a venire a contatto con prodotti alimentari; tali cassette vengono successivamente reimmesse sul mercato mediante cessione a produttori agricoli, commercianti o rivenditori all'ingrosso o al dettaglio; lo scarto viene eliminato nei più svariati canali, non sempre autorizzati in base alla disciplina sui rifiuti;

c) le cassette, qualificabili come rifiuti, sono intercettate dai medesimi soggetti di cui al punto b) a seguito del loro abbandono su suolo pubblico o su aree private da parte dei relativi utilizzatori e successivamente reimmesse sul mercato mediante cessione a produttori agricoli, commercianti o rivenditori all'ingrosso o al dettaglio.

Al fine di inquadrare, sotto il profilo legale, le pratiche appena descritte, occorre preliminarmente esaminare le diverse discipline applicabili, in generale, agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio in legno adibiti al contenimento di prodotti ortofrutticoli.

INDICE DEL PARERE LEGALE

- 1) L'applicazione della normativa in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari alle cassette per prodotti ortofrutticoli (cenni e rinvio)
- 2) La disciplina ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- 3) L'applicazione della normativa in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio alle cassette per ortofrutta usate
 - 3.1) La fattispecie *sub a)*
 - 3.2) La fattispecie *sub b)*
 - 3.3) La fattispecie *sub c)*
- 4) L'apparato sanzionatorio

1) L'applicazione della normativa in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari alle cassette per prodotti ortofrutticoli (cenni e rinvio)

Gli aspetti attinenti alla possibilità di utilizzare cassette usate come imballaggi primari o secondari per ortofrutta sono stati approfonditi da Packaging Meeting, per cui - rinviando per il resto alla *"Relazione sul riuso delle cassette in legno per prodotti ortofrutta. Leggi applicabili e requisiti per il riuso"* pubblicata prima della mia relazione - esaminerò nel prosieguo soltanto gli aspetti salienti della disciplina sui materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari che ritengo possano essere funzionali all'esame della questione sotto il profilo della normativa ambientale. La filiera dell'alimentazione tende a considerare tutti gli aspetti della catena di produzione come un unico processo, dalla produzione delle materie prime sino alla vendita, e ciascun elemento della catena presenta un potenziale impatto sulla sicurezza alimentare.




Il tema è stato da tempo posto in risalto a livello europeo dal Regolamento CE 1935/2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, il quale, al considerando n. 3, dispone che *“il principio alla base del presente Regolamento è che i materiali o gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari devono essere sufficientemente inerti da escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tale da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche”*.

Il legislatore europeo ha voluto prendere in considerazione tutto ciò che, attraverso il contatto diretto o indiretto con gli alimenti, **possa nuocere alla salute o alterare gli alimenti o le loro caratteristiche e conseguentemente mettere a rischio la salute**.

A questo scopo, l'art. 1(2) del Regolamento CE 1935/2004 circoscrive il proprio ambito di applicazione ai materiali e agli oggetti, *“compresi quelli attivi e intelligenti (...), allo stato di prodotti finiti: a) che sono destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari; b) che sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a tal fine; o c) di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d'impiego normali o prevedibili”*.

Appare evidente che gli imballaggi rientrano nella nozione di materiali ed oggetti sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento CE 1935/2004.

Il Regolamento ha, quindi, introdotto principi cogenti e dettato ulteriori disposizioni relative all'etichettatura, alla dichiarazione di conformità e alla rintracciabilità di tali materiali e oggetti, ivi compresi, come detto, gli imballaggi. Tale insieme di requisiti, sotto il profilo tecnico ed amministrativo, deve essere rispettato sia nelle fasi di produzione



e trasformazione, che in quella di distribuzione dei materiali ed oggetti in questione e, quindi, ne condiziona la commerciabilità.

IL REGOLAMENTO CE SULLE GMP

La problematica del trasferimento di sostanze dagli imballaggi ai prodotti alimentari è stata ulteriormente disciplinata dal Regolamento CE 2023/2006 che stabilisce le norme relative alle **buone pratiche di fabbricazione** che i gruppi di materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti elencati nell'allegato I al Regolamento CE 1935/2004, le combinazioni di tali materiali ed oggetti, nonché i materiali ed oggetti riciclati impiegati in tali materiali ed oggetti devono rispettare.

Questo Regolamento ha reso obbligatoria, a partire dal 1 agosto 2008, anche per i produttori di imballaggi, l'adozione delle Buone Pratiche di Fabbricazione (o *Good Manufacturing Practices - "GMP"*) ivi disciplinate.

Gli **operatori individuati**, in particolare, dal Regolamento CE 1935/2004 - laddove il Regolamento CE 2023/2006 si limita, invece, a richiamare, senza definirla, la generica categoria degli operatori del settore - **sono, quindi, responsabili, dal punto di vista giuridico, della sicurezza dei prodotti**, devono rispettare tanto i requisiti generali di cui all'art. 3 del Regolamento CE 1935/2004 (tra cui l'obbligo di assicurare **la conformità** dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti alle Buone Pratiche di Fabbricazione sopra richiamate), quanto i requisiti specifici eventualmente adottati ai sensi dell'art. 5 del medesimo Regolamento per i quattro gruppi di materiali ed oggetti elencati nell'Allegato I *Il punto 17 dell'Allegato I al Regolamento include anche il legno. Tuttavia, non risultano essere stati previsti requisiti specifici in proposito*), e devono, in generale, applicare principi e procedure in grado di ridurre la probabilità che un pericolo possa verificarsi; quando vi sia il sospetto che un prodotto non rispetti i requisiti di sicurezza (e tale prodotto non sia più sotto il controllo diretto degli operatori medesimi, perché ad esempio è stato venduto), **essi devono provvedere al ritiro dello stesso**, informando contestualmente le Autorità competenti (Ministero della Salute e quindi Regioni e Province Autonome).

L'OPERATORE

L'art. 2(2)(d) del Regolamento CE 1935/2004 definisce l'operatore come *"la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del (...) regolamento nell'impresa posta sotto il suo controllo"*, mentre per impresa deve intendersi, ai sensi dell'art. 2(2)(c) del medesimo Regolamento, *"ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolga attività connesse con qualunque fase della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione dei materiali e degli oggetti"* destinati a venire a contatto con alimenti di cui all'art. 1(2) del Regolamento. La medesima nozione di operatore individuata dal Regolamento CE 1935/2004 appare trovare applicazione, peraltro, anche con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento CE 2023/2006, nella misura in cui quest'ultimo riguarda i gruppi di materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti elencati nell'Allegato I al Regolamento CE 1935/2004

e non introduce una diversa apposita definizione della summenzionata categoria degli operatori del settore. Va altresì segnalata - in assenza di ulteriori disposizioni specifiche che, a livello unionale o nazionale, disciplinino gli imballaggi in legno per ortofrutta - la "Linea guida sull'idoneità al contatto con alimenti di cassette di legno per ortofrutta" emanata dall'Istituto Superiore della Sanità (Rapporti ISTISAN 15/38) che fornisce indicazioni interpretative inerenti la legislazione sui materiali e oggetti a contatto con alimenti, ed in particolare rispetto alla filiera di produzione delle cassette di legno per ortofrutta. Per quanto riguarda il legno, la Linea guida sopra citata ritiene applicabile il d. lgs. 108/1992, il quale aveva recepito la previgente Direttiva CEE 109/89 concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (ora abrogata dal citato Regolamento CE 1935/2004), tra le altre cose, aggiungendo l'art. 5-bis al D.P.R. 777/1982 recante "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari".

Ai sensi del citato art. 5-bis, D.P.R. 777/1982, **"1. L'utilizzazione in sede industriale o commerciale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari è subordinata all'accertamento della loro conformità alle norme del presente decreto nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati. 2. L'impresa deve essere fornita della dichiarazione di conformità di cui all'art. 4, commi 5 e 6, ed essere sempre in grado di consentire ai competenti organi di controllo di identificare il fornitore o il produttore dei materiali o degli oggetti impiegati. [...]"**.

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Nei commi 5 e 6 dell'art. 4, D.P.R. 777/1982 e s.m.i. (disciplina successivamente confluita in quella di cui al Regolamento del 2004) è inoltre stabilito quanto segue: "[...] 5. I materiali e oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformità alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore. 6. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 5, la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata da un laboratorio pubblico di analisi [...]".

L'art. 16(1) del Regolamento CE 1935/2004 stabilisce, in proposito, che: "Le misure specifiche di cui all'articolo 5 prevedono che i materiali e gli oggetti cui esse si riferiscono siano corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti. Una documentazione appropriata è disponibile per dimostrare tale conformità. Detta documentazione è resa disponibile alle autorità competenti che la richiedano". (Il Regolamento CE 1935/2004 ha abrogato la citata Direttiva CEE 109/89, ma stabilisce, tuttavia, all'art. 6, che "in mancanza di misure specifiche di cui all'articolo 5, il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni nazionali, a condizione che siano conformi alle norme del trattato" e, all'art. 16(2), che "in difetto di misure specifiche, il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere in vigore o adottare disposizioni nazionali relative alle dichiarazioni di conformità per materiali e oggetti".





Fermo restando, dunque, che, in materia, oggi risulta, altresì, applicabile il citato Regolamento, secondo le Linee guida la predetta dichiarazione di conformità serve a trasmettere le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della conformità lungo la catena commerciale, ma non necessariamente deve essere predisposta per ogni singola consegna, a meno che non intervengano cambiamenti significativi nel processo produttivo che possano modificare le caratteristiche del prodotto finale. Quanto ai soggetti qualificabili come produttori si rimanda alla definizione di operatore contenuta nel Regolamento CE 1935/2004 sopra richiamata.

RACCOLTA E RIGENERAZIONE

Come precedentemente accennato, le cassette in legno per ortofrutta vengono utilizzate e commercializzate in un ampio circuito commerciale: si parte dai produttori iniziali degli imballaggi che li consegnano ad aziende agricole e grossisti, i quali li utilizzano per il confezionamento e il trasporto dei prodotti ortofrutticoli e li trasferiscono ai grandi centri di distribuzione (ivi inclusi, in particolare, supermercati e ortomercato), così come ai dettaglianti (negozi di ortofrutta, mercati rionali). Secondo quanto riferito, all'interno di tale ciclo di produzione e utilizzo delle cassette, talora si inseriscono altresì soggetti che provvedono alla raccolta e rigenerazione delle cassette secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) di cui sopra. **Le cassette destinate al suddetto circuito devono essere riconoscibili mediante una pronta identificazione e qualificazione dell'idoneità ad uso alimentare**, e, ai sensi dell'art. 15(1)(a) del Regolamento CE 1935/2004, devono, quindi, essere corredate, al momento dell'immissione sul mercato, della dicitura *"per contatto con i prodotti alimentari"* o da diversa specifica indicazione circa il loro impiego o del simbolo riprodotto nell'allegato II allo stesso Regolamento. La legge, inoltre, impone che il relativo produttore sia noto e indicato: è importante che sia individuata l'azienda che immette in commercio la cassetta. Più specificamente, l'art. 15(1)(c) del Regolamento CE 1935/2004 dispone che *"Fatte salve le misure specifiche, di cui all'articolo 5, i materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con il prodotto alimentare al momento dell'immissione sul mercato sono corredate di quanto segue (...) c) il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell'immissione sul mercato, stabilito all'interno della Comunità"*. Ciò anche al fine di assicurare la tracciabilità degli imballaggi.

LA TRACCIABILITÀ


A questo proposito l'art. 17 del Regolamento dispone che: **"1. La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti è garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l'attribuzione della responsabilità. 2. Tenendo in debito conto la fattibilità tecnologica, gli operatori economici dispongono di sistemi e di procedure che consentono l'individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti, disciplinati dal presente regolamento e dalle relative misure di applicazione, usati nella loro lavorazione.**

Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che le richiedano. **3.** I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario sono individuabili da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l'etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti". Va, inoltre, rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 441/1981, così come modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a), Legge 128/1991, recante 'Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli', "gli imballaggi in legno che non siano nuovi possono essere utilizzati nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di qualifica diversa da quelle 'extra' e 'prima', solamente se integri, puliti ed asciutti".

GLI OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE

Tutto ciò posto, avuto riguardo alle nozioni di operatore economico e di impresa individuate dal Regolamento CE 1935/2004 – le quali ricomprendono, tra gli altri, anche il "soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolga attività connesse con qualunque fase della (...) della distribuzione dei materiali e degli oggetti" destinati a venire a contatto con alimenti - deve ritenersi che **anche l'acquirente e/o l'utilizzatore finale delle cassette in legno** destinate alla movimentazione ed alla commercializzazione di prodotti ortofrutticoli **sia destinatario di alcune delle obbligazioni sopra richiamate in materia di etichettatura, dichiarazione di conformità e rintracciabilità di tali materiali e oggetti**. Egli, infatti, è tenuto, come gli altri operatori del settore, quanto meno ad assicurare che gli imballaggi destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari dal medesimo immessi sul mercato – dove per immissione sul mercato deve intendersi, ai sensi dell'art. 2(1)(b) del Regolamento





CE 1935/2004, *“la detenzione di materiali e oggetti a scopo di vendita, comprese l’offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente dette” - siano conformi ai requisiti stabiliti dal Regolamento CE 1935/2004*, a maggior ragione laddove faccia uso di materiali e oggetti riciclati. (Si veda in proposito il Considerando n. (24) del Regolamento CE 1935/2004: *“L’uso di materiali e oggetti riciclati dovrebbe essere favorito nella Comunità per ragioni ambientali, purché siano stabiliti requisiti rigorosi per garantire la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori. Tali requisiti dovrebbero essere stabiliti tenendo conto anche delle caratteristiche tecnologiche dei vari gruppi di materiali e di oggetti menzionati nell’allegato I”.*) In particolare, come evidenziato dal consulente Francesco Legrenzi dell’Istituto Italiano Imballaggio, l’acquirente e/o l’utilizzatore finale delle cassette in legno sarà tenuto, quindi, a:

- 1) richiedere al fornitore delle cassette la sopra richiamata dichiarazione di conformità, avendo cura, all’occorrenza, di indicare che tale dichiarazione si riferisce a cassetta usata;
- 2) accertarsi che il fornitore delle cassette usate abbia adottato le Buone Pratiche di Fabbricazione di cui sopra, eventualmente richiedendo le opportune garanzie in proposito e/o la documentazione idonea a provare che le attività tipiche sottese alle GMP sono state espletate;
- 3) accertare e garantire la rintracciabilità delle cassette usate nei termini di cui sopra;
- 4) accertare lui stesso, sulla base delle informazioni di cui ai punti 1-2-3 la conformità delle cassette alle norme vigenti e, in particolare, l’idoneità tecnologica nei termini di cui all’art. 5- bis, D.P.R. 777/1982;
- 5) utilizzare le cassette usate per l’imballaggio di prodotti ortofrutticoli solamente se integre, pulite ed asciutte (a condizione che non siano destinate alle categorie “extra” e “prima”);
- 6) ottemperare ai requisiti metrologici/fiscali di cui all’art. 3, Legge 441/81, come di seguito riportato: *“La vendita all’ingrosso delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata, da chiunque, a peso e al netto della tara, salvo che si tratti di prodotti che possono essere venduti a pezzo o a collo a norma dell’articolo 6, lettera c). Sugli imballaggi utilizzati per i suddetti prodotti venduti a peso netto deve essere riportato esternamente, anche a mezzo di etichettatura, in aggiunta alle indicazioni previste dalle norme in vigore, il peso dell’imballaggio stesso. La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello di acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni”;*
- 7) accertare che siano state ottemperate le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, ad esempio il corretto adempimento degli obblighi di contribuzione al CONAI.

In via conclusiva, appare infine utile richiamare le conclusioni espresse da Marco Sachet di Packaging Meeting nella sua relazione pubblicata precedente a questa relazione circa il riuso delle cassette in legno per i prodotti di ortofrutta:

"il riuso di cassette in legno per ortofrutta è consentito. Possono essere utilizzate anche nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli purché non di categoria extra e prima. Le cassette in legno riutilizzate e immesse sul mercato devono ottemperare ai regolamenti 1935/04 e 2023/06. Devono essere quindi idonee per conformità e aspetti igienico sanitari. In regola con le Buone Prassi di Fabbricazione (GMP). Corredate di una nuova dichiarazione di conformità riferita alla cassetta riutilizzata. In regola, inoltre, con la tracciabilità dell'art. 17 al Regolamento 1935/04.

Le cassette riutilizzate dovranno infine soddisfare le condizioni richieste dalla Legge 441/81 e dal decreto di attuazione 21 dicembre 1984. Pertanto dovranno rispettare le indicazioni di peso sugli imballaggi utilizzati per la vendita all'ingrosso e le caratteristiche costruttive, e rispettare l'obbligo di indicare separatamente in fattura il costo dell'imballaggio nel caso di vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli".

L'ETICHETTATURA

Alle considerazioni sopra riportate, va aggiunto che il d. lgs. 306/2002 prevede che tutti i prodotti dell'ortofrutta rechino un'etichetta riportante la denominazione e varietà del prodotto, l'origine, la categoria e che tale obbligo si intenda assolto quando il prodotto viene venduto nell'imballaggio originale, riportante sulla confezione/cassetta il luogo di produzione, la denominazione del prodotto la categoria, la calibratura. In definitiva, la normativa impone l'identificazione, tanto degli imballaggi, quanto del loro contenuto, le cui caratteristiche devono essere indicate, ove possibile, sull'imballaggio medesimo.





GLI OBBLIGHI PER CHI PORTA ALL'INDUSTRIA

Da ultimo, va ancora considerato il Regolamento CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari: questo Regolamento stabilisce specifici obblighi in capo agli operatori del settore alimentare - esclusi, secondo l'art. 1(2)(c), i produttori che riforniscano direttamente di piccoli quantitativi di prodotti primari il consumatore finale o dettaglianti locali che, a loro volta, riforniscano direttamente il consumatore finale - Gli obblighi sono intesi ad assicurare che *"tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene [ivi] fissati"*.

Più specificamente, secondo l'art. 4(1) del Regolamento CE 852/2004, gli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria e le operazioni connesse elencate nell'allegato I, ivi incluse *"in caso di prodotti di origine vegetale, (...) le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento"* sono tenuti a rispettare i requisiti generali in materia d'igiene di cui alla parte A dell'Allegato I. Tra le altre cose, il punto 5 del citato Allegato I, parte A prevede che *"gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, se del caso, adottare misure adeguate per: a) tenere puliti e, ove necessario dopo la pulizia, disinfettare in modo adeguato le strutture, le attrezzature, i contenitori, le casse di trasporto, i veicoli e le imbarcazioni"*.

LA DISINFEZIONE

Diversamente, secondo l'art. 4(2) del Regolamento CE 852/2004, gli operatori del settore alimentare che eseguono qualsivoglia fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti successiva a quelle di cui al citato art. 4(1), sono tenuti a rispettare i requisiti generali di cui all'Allegato II. Il capitolo V di quest'ultimo allegato stabilisce che *"Tutto il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono: a) essere efficacemente puliti e, se necessario, disinfettati. La pulizia e la disinfezione devono avere luogo con una frequenza sufficiente ad evitare ogni rischio di contaminazione; b) essere costruiti in materiale tale da rendere minimi, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione; c) ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, essere costruiti in materiale tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, siano sempre puliti e, ove necessario, disinfettati"*.

Il capitolo X, inoltre, indica tra i Requisiti applicabili al confezionamento e all'imballaggio di prodotti alimentari, i seguenti: *"1. I materiali di cui sono composti il confezionamento e l'imballaggio non devono costituire una fonte di contaminazione. 2. I materiali di confezionamento devono essere immagazzinati in modo tale da non essere esposti a un rischio di contaminazione. 3. Le operazioni di confezionamento e di imballaggio devono essere effettuate in modo da evitare la contaminazione dei prodotti. Ove opportuno, in particolare in caso di utilizzo di scatole metalliche e di vasi in vetro, è necessario garantire l'integrità del recipiente e la sua pulizia. 4. I confezionamenti e gli imballaggi riutilizzati*

per i prodotti alimentari devono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare.”

Queste previsioni, se, per un verso, lasciano chiaramente intendere che, ai fini della movimentazione e commercializzazione di alimenti, l'utilizzo di imballaggi in legno, anche usati, è consentito, a patto che siano mantenuti in buono stato e, all'occorrenza, disinfettati, per altro verso, ampliano gli adempimenti a carico degli utilizzatori di cassette in legno.

2) La disciplina ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

Le cassette utilizzate per il contenimento di prodotti ortofrutticoli vengono comunemente classificate come imballaggi e debbono pertanto rispettare, oltre alle norme sopra richiamate, anche le disposizioni in materia di imballaggi e rifiuti d'imballaggio.

Gli articoli del d. lgs. 152/2006 che si occupano di imballaggi vanno dall'art. 217 all'art. 226 e disciplinano la gestione di imballaggi e rifiuti d'imballaggio conformemente alla Direttiva CE 1994/62 del Parlamento europeo e del Consiglio, come integrata dalla Direttiva CE 2004/12. La definizione di imballaggio è fornita dall'articolo 218, comma 1, lett. a):

si intende “il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”. Le cassette possono, a seconda dei casi, costituire imballaggi primari (imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore) o secondari (imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche), a seconda che contengano o meno merci alla rinfusa e che esse siano o meno imballate con ulteriore materiale dotato di effetto barriera (quali cestini, alveoli, buste ecc.).

La successiva lett. f) della medesima disposizione definisce, invece, come rifiuto di imballaggio *“ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lett. a), esclusi i residui della produzione”,* mentre la lett. g) qualifica come gestione dei rifiuti da imballaggio *“le attività di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lett. d)”*. Vi è pertanto una sostanziale differenza tra gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, avendo i primi una specifica finalità, venuta meno la quale e sussistendo le condizioni di cui al d. lgs. 152/2006, articolo 183, comma 1, lett. a) – quando, cioè, il detentore *se ne disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsene* – rientrano a tutti gli effetti nel novero dei rifiuti oggetto delle attività di gestione descritte nel medesimo articolo 183 (alla lett. n), con le relative conseguenze sul piano regolatorio.





Come capire se l'imballaggio usato sia da considerarsi o meno un rifiuto?

Come detto, per non considerare rifiuto un imballaggio è necessario che l'utilizzatore non se ne disfi o non sia obbligato a disfarsene e che esso sia in ogni caso idoneo ad essere riutilizzato, senza dover essere sottoposto ad ulteriori operazioni di trattamento. L'interpretazione di tale definizione - segnatamente, di cosa si debba intendere per "*si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*" - è stata da sempre al centro di un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, teso soprattutto a individuare i limiti di applicazione della disciplina sulla gestione dei rifiuti. In breve, ne può essere offerta questa sintesi:

- è innanzitutto un *rifiuto* qualsiasi sostanza od oggetto che, indipendentemente dal valore economico e dalla funzionalità residua, viene *materialmente* sottoposto ad operazioni di recupero o smaltimento dal proprio detentore (*si disfa*);
- è poi un *rifiuto* qualsiasi sostanza od oggetto che, per legge, deve essere avviato ad operazioni di recupero o smaltimento, ad esempio in quanto privo dei requisiti legali per poter essere ancora utilizzato oppure commercializzato (*obbligo di disfarsi*);
- è infine un *rifiuto* qualsiasi sostanza od oggetto di cui, sulla base dei parametri oggettivi individuati dal legislatore negli artt. 184-bis e 184-ter, non possa essere ritenuto un *sottoprodotto* o un *rifiuto che ha cessato di essere tale* (in gergo: prodotto secondario o materia prima secondaria) o, ancora, stante la definizione di *riutilizzo* individuata dall'art. 183, comma 1, lettera r), non possa essere gestito come *bene usato* (*intenzione di disfarsi*).

IL RIUSO

In ordine al riutilizzo - consistente in "*qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti*" - deve essere richiamato il principio stabilito dalla giurisprudenza secondo il quale la prova circa la riutilizzabilità deve essere "*obiettiva, univoca e completa, non potendosi tenere conto solo delle affermazioni o delle intenzioni dell'interessato*" (v. Cassazione Penale, Sezione Terza, 27 giugno 2012, n. 25358; Cassazione Penale, Sezione Terza, 18 novembre 2010, n. 40855).

In altre parole, **la riutilizzabilità non deve essere soltanto ipotizzata ed eventuale, ma deve configurare una caratteristica oggettiva ed intrinseca del bene.**

La riutilizzabilità, inoltre, deve essere *diretta* e non costituire il *risultato* di un'operazione di *recupero*, quand'anche essa sia limitata alla *cernita e selezione* e alla *verifica* della rispondenza del bene ai requisiti di prodotto. Simili attività, infatti, ricadono espressamente nel novero delle operazioni di gestione di rifiuti e in quanto tali necessitano, se condotte da soggetti terzi diversi dal *produttore* dei rifiuti (ossia dall'utilizzatore degli imballaggi), di autorizzazione secondo quanto previsto dal d. lgs. 152/2006.

LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Rientrano in particolare in questa attività:

- **la raccolta:** *“il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mm, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento”* (art. 183, lettera o));
- **il recupero:** *“qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero»* (art. 183, lettera t)).
- **lo “stoccaggio”:** *“le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima parte quarta”* (art. 183, lettera aa));
- **il trattamento:** *“operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento»* (art. 183, lettera s));
- **la preparazione per il riutilizzo:** *“le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento”* (art. 183, lettera q)); l’art. 184-ter precisa a tale proposito che l’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri per il riutilizzo;
- **il riciclaggio:** *“qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”* (art. 183, lettera u)).

Il D.M. 5 febbraio 1998, così come modificato dal D.M. 186/2006, **assoggetta alle procedure autorizzative semplificate** di cui all’art. 216, d. lgs. 152/2006 **il recupero dei rifiuti di imballaggio in legno**; segnatamente, nell’Allegato 1 - Suballegato 1, al punto n. 9, intitolato *Rifiuti di legno e sughero* (tra i quali figurano **cassette, pallet e altri imballaggi in legno non trattati**), nonché nell’Allegato 2 suballegato 3, al punto n. 4, relativo alla termovalorizzazione dei rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati (tra cui, nuovamente, i pallet e gli imballaggi).

Le attività di recupero di materia considerate dal decreto ministeriale sono le seguenti:

1) messa in riserva di rifiuti in legno (cod. R13 ed R3 dell’Allegato C alla Parte Quarta del d. lgs. 152/2006) con lavaggio eventuale, cernita, adeguamento volumetrico o cippatura;





2) recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria (cod. R3 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d. lgs. 152/2006);

3) recupero nell'industria cartaria (cod. R3 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d. lgs. 152/2006);

4) recupero nell'industria del pannello in legno (cod. R3 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d. lgs. 152/2006).

Le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti attraverso le operazioni di recupero sono le seguenti (punto 9.1.4. dell'Allegato 1, Suballegato 1):

1) **manufatti a base di legno e sughero nelle forme usualmente commercializzate** (tra cui i pallet e loro componenti);

2) **pasta di carta e carta nelle forme usualmente commercializzate;**

3) **pannelli nelle forme usualmente commercializzate.**

Il **recupero energetico** degli imballaggi in legno consiste invece nella combustione in impianti dedicati al recupero energetico o impianti industriali che rispettino le prescrizioni di cui al punto 4.3. dell'allegato 2, Suballegato 1 del decreto ministeriale.

QUANDO DIVENTA RIFIUTO

In conclusione, un imballaggio diviene un rifiuto d'imballaggio quando non ne è più possibile - e comunque non ne è previsto o materialmente effettuato - il riutilizzo diretto senza passare attraverso un'attività di recupero, ivi compresa l'eventuale **preparazione per il riutilizzo**. Tale operazione consiste, secondo l'art. 183, comma 1, lettera q), D.lgs. 152/2006, nelle **"operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento"**; l'art. 184-ter precisa che **"l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni"**, vale a dire le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto (cd. "end of waste"); l'art. 216, comma 8-quinquies ribadisce, in proposito, che **"l'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa operazione è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti..."**).

Per essere nuovamente considerati beni liberamente circolabili, i rifiuti d'imballaggio debbono necessariamente passare attraverso un processo di end of waste, ossia attraverso un ciclo di recupero che deve essere autorizzato (art. 184-ter, D.lgs. 152/2006). Essi, quando derivano da cicli di consumo non possono invece, in linea generale, essere considerati sotto-prodotti. Come verrà illustrato nel paragrafo seguente, **la cassetta usata può essere considerata un bene di imballaggio e non un rifiuto:** (i) sino a quando viene utilizzata, nell'ambito del primo ciclo di vita, dall'utilizzatore o dall'utente finale; (ii) nel momento in cui venga ceduta da tali soggetti a terzi in condizioni di perfetta funzionalità e in presenza degli ulteriori requisiti previsti dalla

legge per l'utilizzo. Nel diverso caso in cui l'utilizzatore o l'utente finale consegni le cassette usate ad un altro operatore o comunque ad un raccoglitore/trasportatore al fine di disfarsene (avendo perduto ogni interesse, dal punto di vista imprenditoriale, al riutilizzo o alla cessione come bene riutilizzabile oppure non sussistendone i requisiti legali), allora esse dovranno essere gestite a tutti gli effetti come rifiuti.

UN CASO EMBLEMATICO

La recente sentenza della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, 2 dicembre 2014, n. 50309, pronunciata con riferimento a problematiche inerenti la gestione dei pallet usati, ha affermato che la nozione di rifiuto non deve essere intesa nel senso di escludere le sostanze o gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica; al fine di determinare se un residuo vada qualificato come rifiuto o meno, occorre, infatti, porsi nell'ottica esclusiva del soggetto che lo produce (o lo detiene) e non in quella di chi ha interesse al suo utilizzo. Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti pronunciata nei confronti di una società che acquistava pallet usati da terzi, li riparava e li reimmetteva in commercio in assenza di qualsivoglia autorizzazione alla gestione di rifiuti).

3) L'applicazione della normativa in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio alle cassette per ortofrutta usate.

Esaminata la normativa applicabile, in via generale, agli imballaggi e ai rifiuti d'imballaggio, va chiarito **se ed a quali condizioni le cassette per prodotti ortofruttili usate costituiscano imballaggi o, diversamente, rifiuti di imballaggio**. Questa distinzione assume specifico rilievo, in particolare, in quelle ipotesi in cui esse non vengano restituite dall'utilizzatore o dall'utente finale, commerciante di prodotti ortofruttili, al proprio fornitore o al produttore o, ancora, a raccoglitori autorizzati o alle piattaforme Rilegno, ma vengano invece cedute a terzi che successivamente le rimettono in commercio. Laddove, infatti, le cassette per prodotti ortofruttili usate costituiscano rifiuti, l'eventuale consegna delle medesime ad operatori non autorizzati alla gestione dei rifiuti, in violazione delle norme applicabili in materia di tracciabilità, determinerebbe il concreto rischio di concorrere – tipicamente – nel reato di gestione non autorizzata configurabile in capo al cessionario delle cassette (art. 256 del d. lgs. 152 del 2006), non essendo peraltro a priori escluse ulteriori fattispecie di reato. Anche nel caso in cui esse siano qualificabili come imballaggi, tuttavia, la mancata riconsegna al relativo produttore può configurare un illecito rilevante sotto il profilo amministrativo o penale, oltre che, eventualmente, civilistico contrattuale.

1) La fattispecie *sub a*)

Le cassette usate sono consegnate come rifiuti (speciali o assimilati agli urbani, a seconda dei contesti) dagli utilizzatori (produttori/detentori del rifiuto) al gestore del servizio pubblico o a raccoglitori autorizzati (iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali), e/o selezionate e restituite come imballaggi resi all'utilizzatore o al produttore





dell'imballaggio oppure a piattaforme di Rilegno in base a specifici accordi ed in seguito consegnate ad operatori regolari.

Tale fattispecie non necessita di approfondimenti, in quanto conforme, sotto il profilo ambientale, alla legislazione vigente. Si richiama, quanto alla restituzione delle cassette come imballaggi a rendere, quanto riportato nel paragrafo 2) in ordine al concetto di riutilizzabilità e dunque alla necessità che le cassette in questione si presentino in uno stato idoneo ad essere effettivamente ed oggettivamente riutilizzate e che tale riutilizzo corrisponda ad un interesse non esclusivo del cessionario (ad esempio perché cedute a titolo oneroso). Restano ferme le ulteriori prescrizioni contenute nella disciplina alimentare.

2) La fattispecie sub b)

Le cassette usate, per quanto eventualmente selezionate alla fonte, non sono rese secondo il modello del vuoto a rendere o comunque sulla base di accordi specifici né all'utilizzatore o al produttore dell'imballaggio né a piattaforme Rilegno, ma sono cedute - gratuitamente o a titolo oneroso, in modo regolare o non regolare (dai detentori, ad es. rivenditori o produttori agricoli) a raccoglitori sprovvisti delle necessarie autorizzazioni e non in regola rispetto alla normativa dell'Unione Europea in materia di contenitori destinati a venire a contatto con pro- dotti alimentari; tali cassette vengono successivamente reimmesse sul mercato mediante cessione a produttori agricoli, commercianti o rivenditori all'ingrosso o al dettaglio; lo scarto viene eliminato nei più svariati canali, non sempre autorizzati in base alla disciplina sui rifiuti.

Come già osservato, nell'ambito della disciplina degli imballaggi, assume specifico rilievo la nozione di riutilizzo, che è definito dalla lett. i), art. 218, d. lgs. 152/2006 come *"l'operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito (...); tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato"*. Secondo questa definizione, l'imballaggio usato - definito, peraltro, dalla lett. dd), art. 218, d. lgs. 152/2006 come *"l'imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere (...) ripreso"* - reimpiegato per la stessa finalità per la quale è stato concepito non costituisce, in linea di principio, un rifiuto.

La cessione delle cassette per prodotti ortofrutticoli a terzi ai fini del successivo riutilizzo non è, in definitiva, di per sé sufficiente ad escludere la natura di rifiuto di tali beni, posto che, come detto, devono sussistere i presupposti legali ed oggettivi per il riutilizzo. Tra tali presupposti, nel caso di imballaggi destinati a venire a contatto con alimenti, non sussistono solo requisiti di funzionalità tecnica, ma anche requisiti di tipo regolatorio. Abbiamo già richiamato la relazione di Packaging Meeting in cui è stato chiarito che, in termini generali, il riuso di cassette in legno per ortofrutta è consentito e che le cassette usate possono essere utilizzate anche nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli

purché non di categoria "extra" e "prima", a patto che siano **"integri, puliti ed asciutti"**.

Occorre inoltre rispettare tutti i principi e gli obblighi di cui ai Regolamenti 1935/2004 e 2023/2006, alla Legge 441/81 e al decreto di attuazione 21 dicembre 1984. Sebbene le cassette riutilizzate siano state precedentemente contrassegnate dal produttore come idonee al trasporto dei prodotti alimentari, la successiva reimmissione sul mercato per le medesime finalità in difetto di qualsivoglia documentazione attestante l'adozione delle misure necessarie, in particolare quelle relative alla pulizia e alla sanificazione delle cassette, non assicura la conformità delle medesime all'utilizzo quale imballaggio di prodotti destinati al consumo alimentare.

Anche laddove non si voglia adottare l'interpretazione maggiormente restrittiva (che comunque non è escluso possa essere invece adottata dalle Autorità di controllo) secondo cui, sotto il profilo ambientale, tutti tali requisiti debbano essere garantiti all'atto della cessione dall'utilizzatore o utente finale della cassetta al raccoglitore affinché l'imballaggio non sia considerato un rifiuto da sottoporre a preparazione per il riutilizzo, certamente la capacità di quest'ultimo soggetto di ottemperare alla regolamentazione esaminata può costituire un elemento decisivo nella valutazione della regolarità della filiera.

In ogni caso, all'atto della cessione come beni di imballaggio usati le cassette devono essere quantomeno selezionate e presentarsi integre, pulite ed asciutte.


Anche volendo prescindere dagli aspetti relativi all'utilizzabilità e commerciabilità delle cassette secondo la normativa alimentare, le attività preordinate a consentire il riutilizzo dell'imballaggio usato (quali la cernita, la selezione e la verifica della rispondenza del bene ai requisiti di prodotto) necessitano infatti, se condotte da soggetti terzi, diversi dal primo utilizzatore degli imballaggi qualificabile come produttore del rifiuto, di autorizzazione secondo quanto previsto dal d. lgs. 152/2006 (artt. 208, 214 e 216, d. lgs. 152/2006).

Per tutto quanto sopra, si può sostenere che, in linea generale, la raccolta delle cassette per ortofrutta dopo il loro utilizzo dovrebbe avvenire nel rispetto della normativa sui rifiuti e che l'eventuale acquisto come bene di imballaggio usato destinato a riutilizzo, rappresentando un'ipotesi derogatoria rispetto alla regola ordinaria, dovrebbe presupporre la verifica ed il rispetto di rigorosi presupposti, sia soggettivi (soggetti coinvolti nella transazione), che oggettivi (stato delle cassette).

3) La fattispecie sub c)

Le cassette, qualificabili come rifiuti, sono intercettate dai medesimi soggetti di cui al punto b) a seguito del loro abbandono su suolo pubblico o su aree private da parte dei relativi utilizzatori e successivamente reimmesse sul mercato mediante cessione a produttori agricoli, commercianti o rivenditori all'ingrosso o al dettaglio.





Anche in tale ipotesi le cassette devono essere gestite in conformità alla normativa in materia di gestione dei rifiuti. Nondimeno, in tali ipotesi, occorre correttamente individuare, innanzitutto, l'operatore qualificabile come produttore del rifiuto e poi la provenienza del rifiuto, la quale consente di determinare l'esatto contenuto degli obblighi imposti da detta normativa in capo al produttore del rifiuto.

Ai sensi dell'art. 188, d. lgs. 152/2006, infatti, qualora il soggetto qualificabile come produttore o detentore del rifiuto non provveda direttamente al loro trattamento, egli è tenuto a consegnare i rifiuti, alternativamente, *“ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti”* ovvero *“ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179”*.

La scelta in ordine all'una od all'altra soluzione di gestione dipende sostanzialmente dalla provenienza del rifiuto. Ai sensi dell'art. 184, d. lgs. 152/2006, i rifiuti possono essere classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali.

Secondo il comma 2, lett. d) del medesimo articolo *“Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua”*.

Secondo il comma 3, lett. e) del medesimo articolo, per contro, *“Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; (...) c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio”*.

Mentre alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati avviati allo smaltimento provvedono generalmente i Comuni secondo il disposto di cui all'art. 198, d. lgs. 152/2006 (non essendo comunque riservata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati destinati a recupero), i rifiuti speciali, come noto, sono sottratti alla privativa comunale.

Di conseguenza, laddove i rifiuti d'imballaggio raccolti presso l'ortomercato o i mercati rionali siano classificabili come rifiuti urbani, essi sono tendenzialmente gestiti dai Comuni competenti nelle forme di cui all'art. 113, comma 5, d. lgs. 267/2000 e in conformità ai regolamenti adottati ai sensi dell'art. 198, comma 2, d. lgs. 152/2006, i quali stabiliscono, tra le altre cose, *“le modalità del conferimento, della raccolta*

differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi” e “le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare”.

Così, a titolo esemplificativo, il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale del Comune di Milano, approvato con deliberazione del consiglio comunale 6/11/2000 n° 118 e aggiornato al 15/05/2002, stabilisce, all'art. 22 che

- “1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le disposizioni contenute nella specifica ordinanza sindacale. (...)*
- 3. I commercianti al dettaglio devono conferire le cassette di legno e plastica in modo ordinato ed il cartone opportunamente piegato per ridurre l'ingombro.*
- 4. L'Amministrazione Comunale provvede ad informare l'AMSA, attraverso la predisposizione di un calendario, dei mercati e delle fiere e delle aree pubbliche o di uso pubblico individuate per l'espletamento delle manifestazioni in questione.*
- 5. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente con l'AMSA le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta” (si veda, in proposito, altresì l'Ordinanza sindacale n° 41/2009)”.*

Laddove, per contro, i medesimi rifiuti siano classificabili come speciali o, quand'anche “assimilati agli urbani”, siano comunque raccolti per essere avviati a recupero (operazione che ricomprende, come visto, anche la preparazione per il riutilizzo), essi non andranno necessariamente consegnati al soggetto responsabile del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, ma potranno essere affidati a terzi autorizzati ad effettuare le operazioni di raccolta, trasporto e trattamento (ed eventualmente valorizzati economicamente, non essendo la cessione a titolo oneroso incompatibile con la classificazione di un bene come rifiuto).

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate appare ragionevole concludere che i rifiuti di cassette per ortofrutta “di qualunque natura o provenienza” - e dunque anche quelli prodotti nell'ambito di attività commerciali - “giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico” ivi incluse le aree adibite a mercato generale o rionale, vanno in linea di principio classificati come rifiuti urbani e dunque destinati alla gestione ad opera del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.





Va ancora rilevato che l'art. 192 d. lgs. 152/2006 vieta in linea generale l'abbandono di rifiuti e che la giurisprudenza sulla definizione di rifiuto abbia già escluso una coincidenza tra il concetto di "disfarsi" ai fini della classificazione di un bene come rifiuto e quello di "abbandono" che contraddistingue le *res nullius* o le *res derelictae* suscettibili di apprensione da parte di chiunque. La sentenza della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, 2 dicembre 2014, n. 50309 ricorda che "5.5. *Il termine disfarsi (da sempre utilizzato dal legislatore europeo) è diverso da quello di abbandono, inizialmente utilizzato dal legislatore italiano del 1982 per definire il rifiuto (D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 2); e tuttavia per quanto il primo termine evochi meglio il concetto della inutilità della cosa che non risponde più alle esigenze e agli interessi del suo detentore, ciò nondimeno la giurisprudenza di questa Corte non aveva mancato di evidenziare la sostanziale equivalenza dei due termini, nel senso che "oggetto abbandonato o destinato all'abbandono" andava inteso non nel senso civilistico di "res nullius" o di "res derelicta", disponibile all'apprensione di chiunque, sebbene di oggetto ormai inservibile, dismesso o destinato ad essere dismesso da colui che lo possiede, anche mediante un negozio giuridico (Sez. 3, n. 11237, del 16/02/1988, Ridolfi, Rv. 179749; Sez. 3, n. 2607 del 15/01/1991, Lubardi, Rv. 186489)".*

Di chi sono i rifiuti d'imballaggio dei mercati?

In quanto oggetto di effettivo abbandono, le cassette usate potrebbero, peraltro, in linea di principio, costituire – non già *res nullius*, bensì – *res derelicta*, suscettibili, in linea generale, di essere acquisite tramite occupazione (art. 923 c.c.). A tale proposito, si deve rilevare come tale raccolta sia principalmente destinata al gestore del servizio pubblico, in quanto i beni abbandonati sulle strade pubbliche e sulle aree private ad uso pubblico rientrano tra i rifiuti urbani oggetto del servizio pubblico di raccolta. Anzi, in presenza di determinati presupposti e di rifiuti di imballaggio suscettibili di valorizzazione economica, il gestore del servizio pubblico potrebbe vantare un possesso qualificato suscettibile di tutela al fine di impedire la raccolta dei rifiuti in questione (ossia dei rifiuti urbani giacenti sulle strade pubbliche e sulle aree ad uso pubblico) da parte di soggetti privati (salva invece ovviamente la possibilità di effettuare una raccolta puntuale dai produttori/detentori).

Potrebbe sostenersi la facoltà di operatori economici diversi dal gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti di farsi carico della raccolta delle cassette abbandonate presso le aree suddette laddove la raccolta sia preordinata all'avvio a riutilizzo o a recupero dei rifiuti in discorso, ma, essendo compiuta in forma *imprenditoriale*, e non da privati cittadini, tale raccolta presuppone in ogni caso il rispetto della disciplina prevista dalla Parte Quarta del d. lgs. 152/2006. A questo proposito, appare opportuno richiamare anche il disposto di cui all'art. 266, comma 5, d. lgs. 152/2006, secondo cui "le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività

di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio”.

La sentenza della Cassazione Penale n. 29992 del 9 luglio 2014 chiarisce alcuni punti in tema di raccolta, trasporto e commercio in forma ambulante dei rifiuti. Alla base della sentenza vi è un ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Asti, avverso la sentenza del GIP che assolveva l'imputato dal reato di cui all'art. 256, comma 1 del d. lgs 152/2006, per trasporto di rifiuti urbani e speciali (per lo più da rottami ferrosi) in assenza di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, prevista dall'art. 212 del menzionato decreto. I giudici della Corte hanno accolto il ricorso, annullando con rinvio la sentenza impugnata, e delineano l'applicazione del sistema sanzionatorio ex art. 256, comma 1, del d. lgs. 152/2006 e della deroga alla disciplina generale dei rifiuti prevista dall'art. 266. Tale ultima norma esonera, infatti, dall'applicazione degli articoli 189 (dichiarazione MUD), 190 (registro di carico e scarico), 193 (Formulario Identificazione Rifiuto) e 212 (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali) l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio; mentre, l'art. 256, comma 1 del d. lgs. 152/2006 sanziona chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

La sentenza stabilisce che tale sistema sanzionatorio è applicabile a chiunque svolga una delle attività indicate, anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di un'attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (ipotesi prevista da altra sentenza, la n. 5031/2012, nella quale si chiarisce che con il termine attività deve intendersi ogni condotta che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità e non richiede ulteriori requisiti di carattere soggettivo o oggettivo perché sia integrata la fattispecie criminosa).

La sentenza aggiunge che non rileva, come aveva ritenuto il giudice di primo grado, la minore o maggiore entità del volume di affari, risultando indifferente per l'applicazione della norma l'agire su piccola scala, raccogliendo modeste quantità di rifiuti abbandonati o consegnate dai privati. Circa l'applicabilità dell'art. 266, la Corte ha affermato che l'attività di raccolta, trasporto e commercio ambulante di rifiuti può essere esercitata in deroga alla disciplina generale sui rifiuti soltanto se sono rispettate le condizioni dettate dalla normativa speciale sul commercio ambulante (ex d. lgs 114/1998 e relative norme regionali attuative), che prevedono il rilascio della licenza comunale al commercio ambulante e l'iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente; tali titoli abilitativi devono specificare l'oggetto dell'attività e la tipologia dei rifiuti raccolti, trasportati e commercializzati.





4) L'apparato sanzionatorio

Nel caso di violazione delle disposizioni contenute nelle normative sopra richiamate sono astrattamente configurabili, oltre alle note sanzioni previste dalla disciplina speciale in materia di gestione dei rifiuti di cui al d. lgs. 152/2006 (gestione illecita di rifiuti, trasporto abusivo, in caso di ingenti quantitativi attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, violazioni concernenti la tracciabilità dei rifiuti), anche le normali sanzioni per ipotesi di reato previste e punite dal codice penale. (Va inoltre segnalato che è attualmente all'esame del Senato uno schema di decreto legislativo (n. A.G. 334) recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui ai regolamenti CE 1935/2004 e 2023/2006, che, ove approvato in via definitiva dalle Camere, porterà alla modifica e/o all'abrogazione di alcune delle norme precettive e sanzionatorie generali attualmente previste dal D.P.R. 777/1982, fatti salvi i "casi previsti dalle norme penali vigenti".)



In merito alle sanzioni previste e punite dal codice penale, l'utilizzo e la commercializzazione di imballaggi non conformi e al di fuori dei canali regolari potrebbero in linea di principio integrare le fattispecie di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, frode, emissione di fatture per operazioni inesistenti (con connessa evasione dell'iva), così come si possono configurare reati inerenti la contraffazione e violazione delle norme sulla sicurezza alimentare.

L'art. **648 c.p.** – ricettazione – punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La mancata giustificazione circa la provenienza dell'imballaggio può legittimare la contestazione del suddetto reato, soprattutto se si riscontrano furti di merce dello stesso tipo.

L'art. **648 bis c.p.** – riciclaggio – punisce chi, *“fuori dai casi di concorso nel reato, (...) sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”*.

L'art. **648 ter c.p.** punisce chi, sempre fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis c.p., *“impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”*.

Il danno di tali condotte si ripercuote indirettamente anche alle categorie di produttori e riparatori di imballaggi in possesso di regolari permessi e in regola con gli adempimenti fiscali, danneggiate da questo mercato parallelo delle cassette.

Un'altra ipotesi di reato ravvisabile è quella prevista dall'art. **515 c.p.**, ossia la frode nell'esercizio del commercio, delitto che tutela la correttezza negli scambi commerciali e che *punisce “chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita”*.

Per origine o provenienza si intende il luogo di produzione del bene. Spesso infatti la provenienza indica una particolare qualità del bene (soprattutto per gli oggetti destinati al contatto con gli alimenti che, come detto, devono rispettare dei requisiti igienico-sanitari), in grado di ingenerare nel potenziale acquirente/utilizzatore un affidamento che non avrebbe per prodotti di provenienza diversa. Può infatti accadere che prodotti alimentari vengano trasportati su cassette precedentemente usate per altro tipo di trasporto, con conseguenti rischi sanitari per il consumatore finale.



A tale reato solitamente si accompagna quello di contraffazione dei marchi ex art. **473 c.p.** che punisce chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali ovvero ne fa uso senza essere concorso nella contraffazione. Pensiamo al caso di chi reimmette sul mercato cassette alterandone i segni distintivi (marchio) per poterle rivendere ad un prezzo inferiore a quello di mercato o, ancora, con l'apposizione di un marchio riconosciuto e certificato (che intrinsecamente assicura un certo grado di qualità su un prodotto che in realtà ne è privo).

La commercializzazione di imballaggi rubati o contraffatti è, come detto, volta anche a perseguire un vantaggio fiscale, quale l'omesso versamento dell'iva dovuta (reato rientrante nella previsione del **d. lgs. 74/2000**).

Evidente, poi, che tale tipo di commercializzazione comporta dei risvolti in tema di salute e sicurezza alimentare, la cui disciplina penale può essere rinvenuta nel reato di cui all'art. **441 c.p.**, ricompreso fra i delitti contro l'incolumità pubblica. Il reato punisce *"chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente"* (ovvero diverse dalle sostanze alimentari).



MACCHINE PER IL RECUPERO PALLETS FERRERA:

SICURE, ROBUSTE, FUNZIONALI.

Segatrice recupero e smonta pallets



Composta da un doppio piano di lavoro oleodinamico questa macchina ha una duplice funzione:

- Facilita e velocizza le operazioni di RECUPERO di PALLETS solo parzialmente usurati
- Consente il TOTALE SMONTAGGIO dei PALLETS in piena sicurezza

La regolazione della salita e discesa del piano è effettuabile da un lato della macchina, nella fase di recupero del pallet, tramite un joystick per una **migliore precisione** e dall'altro lato della macchina, nella fase di smontaggio, mediante pulsanti di salita e discesa per una **maggiore sicurezza**.



DATI TECNICI:

- *Dimensioni macchina: 3.665x1.945x1.570 mm*
- *Peso macchina: 1.600 kg*
- *Diametro volani: 700 mm*
- *Passaggio utile di lavoro: 1.640x 2.250x 200 mm*
- *Piano di lavoro oleodinamico regolabile in altezza*
- *Lunghezza lama: 7.500 x 34 mm*
- *Motore lama: 2,2 kW autofrenante*
- *Motore centralina idraulica: 1,1 kW*

Segatrice smonta pallets con piano di lavoro pneumatico

Per poter eseguire il TOTALE SMONTAGGIO dei PALLETS in sicurezza e velocità, la macchina è dotata di un piano di lavoro pneumatico, la cui salita e discesa è comandata da pulsanti per una **maggiore sicurezza**.



Taglierina semi automatica per angolari di cartone

Per il **taglio** a misura, **preciso e senza sbavature** di angolari di cartone per sotto reggia di varie dimensioni. Il magazzino di carico con avanzamento automatico la rende ottimale anche per alte produzioni.





RIPRESA PER GLI IMBALLAGGI, MA PREOCCUPANO I COSTI DEL LEGNO

AUMENTI FINO AL 15% DOVUTI A SCARSITÀ DI MATERIA PRIMA PRESSO AUSTRIA E GERMANIA. L'EFFETTO 'EDILIZIA' E LA NECESSITÀ DI VALORIZZARE LE RISORSE NAZIONALI

di ANDREA BREGA

Con 1,7 miliardi di euro di fatturato e 11mila addetti occupati in 2.200 aziende il settore degli imballaggi in legno si conferma un comparto in ripresa che, ancora una volta, sottolinea il suo ruolo di termometro dell'economia nazionale essendo i suoi prodotti destinati alla GDO e alla logistica delle merci in Italia e nel mondo.

Però, se da un lato il settore torna a sorridere per la ripartenza del mercato, dall'altro registra difficoltà legate alla reperibilità della materia prima, aspetto quest'ultimo che sta mettendo in difficoltà i produttori di imballaggi e pallet, come spiega il presidente di Assoimballaggi, Ezio Daniele: *"Oramai da diverse settimane stiamo vivendo una situazione che vede da una parte l'aumento del lavoro dopo anni di difficoltà e dall'altro problemi sempre più seri di reperimento della materia prima che comportano il rialzo dei prezzi."*

Tra i motivi della difficoltà a reperire legname il fatto che le segherie centro-europee da cui solitamente si approvvigionano le aziende italiane (Austria e Germania in primis) non hanno ancora aumentato i livelli di produzione, rimasti ai livelli pre-crisi, e faticano a soddisfare le crescenti richieste. Inoltre, a complicare la situazione, si è aggiunto il fatto che negli anni di crisi i nostri fornitori più importanti hanno compensato il calo della domanda del mercato italiano aprendo nuovi fronti in Asia e America, con la conseguenza che l'Italia non è più il mercato di riferimento per molti di loro. Non solo. La forte crescita dell'edilizia in legno in Italia ha impattato sulla disponibilità di materia prima consumando ingenti quantitativi

di legname per la produzione dei pannelli X-lam, così come alcuni eventi catastrofici hanno ridotto la capacità di prelievo forestale in alcuni Paesi tra cui la Slovenia. Un insieme di circostanze che in pochi mesi hanno fatto aumentare di circa il 15% i prezzi dei segati di conifera. Incrementi che, come spiega Ezio Daniele, potendo arrivare a toccare i 25 euro al metro cubo e risultando irrealistico cercare nuovi Paesi fornitori *“ricadranno nell'immediato sui nostri clienti.”*

IL FATTORE 'EDILIZIA IN LEGNO': È BOOM

Oltre 3.400 nuove abitazioni realizzate in legno nel corso del 2015, pari al 7% sul totale dei permessi di costruire, un'abitazione su 14 realizzata in legno, 696 milioni di euro il valore delle costruzioni in legno, residenziali e non residenziali, realizzate. Questi i numeri del settore evidenziati nel 2° Rapporto Case ed Edifici in Legno che fa una radiografia dettagliata del mercato degli edifici a struttura in legno costruiti in Italia nel 2015 e del loro valore di produzione, basandosi sull'elaborazione dei dati forniti dalle 248 aziende coinvolte nell'indagine. Diversi i punti analizzati dallo studio condotto dal Centro Studi Federlegno Arredo Eventi per conto di Assolegno: numero di edifici costruiti (residenziali e non residenziali), tecnica costruttiva più diffusa, distribuzione territoriale delle aziende e del loro fatturato, abitazioni costruite per Regione, stima del mercato nazionale, confronto con l'industria delle costruzioni in Italia e con la produzione di edifici prefabbricati in legno degli altri Paesi Europei.

RISORSE NAZIONALI

Tuttavia, pur considerando sia gli andamenti internazionali, gli effetti della crisi, la diversificazione nelle forniture, l'Italia deve al più presto metter mano al problema delle risorse interne, che ci sono: scatta quindi l'impegno di FederlegnoArredo per una vera valorizzazione delle foreste. *“Le drammatiche immagini di questi giorni che vedono ampie aree del nostro Paese andare in fumo devono fare riflettere seriamente le istituzioni sulla necessità di attuare politiche forestali realmente efficaci che, come sosteniamo da anni, puntino tra l'altro a favorire la pulizia dei boschi e la realizzazione di nuove piste forestali che consentano un più rapido accesso ai mezzi di soccorso”* - spiega Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo - *Sono anni che ripetiamo che un bosco curato è un bosco più sicuro che può inoltre diventare fonte di reddito in un Paese come l'Italia, storicamente povero di materia prime. Ci troveremmo una miniera verde di circa 11 milioni di ettari la cui gestione porterebbe a circa 280.000 nuovi posti di lavoro.”* Purché si attuino politiche forestali nazionali, sottolinea nuovamente Orsini: *“Stiamo lavorando intensamente con i ministeri competenti per portare all'approvazione di una legislazione al passo con i tempi, che veda nelle foreste un patrimonio da tutelare e valorizzare economicamente al tempo stesso. A questo proposito, auspico una rapida ratifica della Direzione foreste all'interno del Mipaff che consentirà di semplificare il coordinamento nazionale delle attività forestali.”*





NEL 2016 COMPRATI 20 MILIONI DI BANCALI DALL'UE: +8%

GLI ARRIVI PIÙ IMPORTANTI DA POLONIA, GERMANIA E SLOVENIA. UCRAINA E SVIZZERA I PARTNER EXTRA UE PIÙ IMPORTANTI CON OLTRE 5 MILIONI DI PEZZI CIASCUNA

di LUCA MARIA DE NARDO

Secondo il Centro Studi FLA Eventi spa, nel 2016 l'Italia ha importato **S**bancali in legno per oltre 19 milioni di pezzi, pari ad un controvalore di 112,5 milioni di euro (ad una media di 5,9 euro per pallet); l'incremento a valore è stato del 7,9% sul 2015. Circa 16,5 milioni di pezzi sono arrivati da paesi dell'UE, pari all'89% dei volumi; il controvalore è stato di 100,2 milioni di euro. Gli acquisti extra UE sono stati l'11% a valore, pari a 12,3 milioni di euro, e il 13% a volume, pari a 2,5 milioni di pezzi. L'andamento del 2016 rispecchia quello degli anni precedenti: a partire dal 2009, ogni anno le importazioni sono via via aumentate: da circa 8 milioni di pezzi a 19 milioni, da un valore di 46 milioni di euro appunto ad oltre 112.

EXTRA UE

Da paesi extra UE abbiamo invece comprato per un totale di 2,559 milioni di pezzi, pari ad un controvalore di 12,307 milioni di euro. Svizzera e Ucraina sono i primi due paesi esportatori con volumi e fatturati simili: rispettivamente 5,486 e 5,336 milioni di euro; 1,190 e 1,072 milioni di bancali. A lunga distanza Bosnia Erzegovina e Albania con 88.680 e 62.686 pezzi. La Russia ha esportato in Italia 70.398 bancali, mentre l'insieme degli altri paesi 75.353. L'insieme delle importazioni da paesi extra UE vale il 13% a volume e l'11 a valore. Le elaborazioni contenute nel Rapporto del Centro Studi riguardano solo il codice 44152020 ATECO-ISTAT. Presentiamo in queste pagine, realizzate in collaborazione con il webzine Timber on Line, il profilo dei primi tre paesi esportatori verso l'Italia.

POLONIA

Dal 2006 al 2016 le vendite di pallet prodotti in Polonia a imprese italiane sono passate da 3,204 milioni di pezzi a 4,793, con un incremento vicino al 50%, ma non si tratta di una crescita progressiva: infatti, già a partire dal 2008 si era registrato un calo consistente a 1,828 milioni di bancali, per arrivare a 1,710 nel 2009. Poi, la ripresa e subito fra 2010 e 2012 un rallentamento ed infine la crescita graduale e costante fino al recente risultato, che corrisponde a vendite a valore per oltre 32 milioni di euro, caratterizzate da un leggero incremento del prezzo medio, che tuttavia permette al paese di restare saldo al vertice della classifica generale delle importazioni da paesi UE a lunga di-

stanza dal primo inseguitore che per numero di pezzi è la Slovenia con 2,128 milioni.

GERMANIA

Seconda in classifica per valore delle esportazioni e terza per quantità di pezzi è la Germania: nel 2016 ne sono stati comprati per 1,7 milioni di pezzi, pari ad un valore di 12,763 milioni di euro e con il prezzo medio più alto fra tutti i partner commerciali italiani. Le serie storiche rivelano che nel 2006 la Germania vendeva all'Italia 1.557.004 bancali, calati a 996.217 nel 2008, anno d'inizio della crisi seguito da una progressiva risalita: già nel 2013 si era arrivati a 1.457.469 e negli anni 2014 e 2015 si era superata la soglia di 1,6 milioni.

SLOVENIA

Con 2,128 milioni di pezzi importati nel corso del 2016, la Slovenia è il secondo paese fornitore di bancali per l'Italia dopo Polonia, Germania e Lituania. A valore, gli acquisti arrivano a 8,604 milioni di euro e collocano il paese balcanico al quarto posto in graduatoria; il prezzo medio è fra i più bassi in assoluto, appena 4 euro a pallet. Nel corso degli ultimi tre anni il flusso è progressivamente aumentato: 1,362 nel 2014, poi 1,872 l'anno successivo per arrivare appunto ai 2,128 milioni di pezzi. Fra 2006 e 2009 le importazioni si sono mantenute stabili, ma già nel 2010 erano raddoppiate (da 550mila circa di media dei primi quattro anni a 840mila bancali) per poi proseguire con ritmo costante. La Slovenia è insieme a Polonia e Lituania il paese con i maggiori incrementi costanti a volume.

LA LOCOMOTIVA TEDESCA


Secondo le rilevazioni di HPI, associazione del settore packaging in legno, i produttori tedeschi di bancali in legno hanno aumentato la produzione a valore del 4,4% nel corso del 2016 rispetto al 2015. La buona prestazione dei produttori di pallet va ricondotta al positivo ciclo economico nazionale e ad una crescente preferenza verso soluzioni d'imballaggio sostenibili. Ad oggi la produzione tedesca di bancali ha raggiunto i 102,9 milioni di unità; l'incremento a volume presso le aziende che contano più di 20 addetti è arrivata al +5,7% rispetto al 2015. Cala invece l'importazione dello 0,9% (600mila bancali in meno, rispetto ai 64,6 milioni del 2015) mentre cresce l'export del 9,4% a volume: la Germania nel 2016 ha esportato 31,3 milioni di bancali. Le previsioni generali di crescita dell'economia tedesca consentono previsioni ottimistiche per il settore.

CONLEGNO: I NUMERI DELLA FILIERA

CONFRONTO PRODUZIONE A MARCHIO FITOK - 1° TRIMESTRE 2017-2016

FITOK	1° trimestre 2017 [m³]	1° trimestre 2016 [m³]	Variazione %
Soggetto 7.1	390.021	364.135	+7%
Soggetto 7.2	227.157	192.448	+18%
TOTALE	617.178	556.584	+11%

VARIAZIONE TRIMESTRALE DEL PESO DI OGNI SOGGETTO FITOK




Fonte: FITOKWEB

CONFRONTO PRODUZIONE E RIPARAZIONE A MARCHIO EPAL - 1° TRIMESTRE 2017-2016

EPAL	1° trimestre 2017 [n° di pezzi]	1° trimestre 2016 [n° di pezzi]	Variazione %
Nuovo	1.311.732	1.248.415	+5,1%
Riparato	1.080.812	844.657	+28,0%
TOTALE	2.392.544	2.093.072	+14,3%

Fonte: elaborazione Conlegno su dati EPAL

ANDAMENTO DEL N° DI PEZZI PER IL PALLET NUOVO E QUELLO RIPARATO





RINTRACCIABILITÀ FITOSANITARIA, STRUMENTO DI CRESCITA PER LE AZIENDE

GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI DIVENTANO OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO CON IL SISTEMA FITOK

Ripercorrere a ritroso tutta la filiera produttiva degli imballaggi in legno è possibile grazie ad un codice, un Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria (RRF). Ma perché è importante poter risalire, in qualsiasi momento, ai processi che raccontano la storia di ogni imballaggio?

L'intensificarsi degli scambi commerciali ha coinvolto i mercati di un numero sempre crescente di Paesi negli ultimi anni e, a volte, il materiale da imballaggio in legno si è rivelato un canale di introduzione e diffusione di organismi nocivi rappresentando un rischio per le foreste dell'intero pianeta. Da qui l'esigenza di diminuire il pericolo di possibili infestazioni introducendo alcune misure fitosanitarie per evitare eventuali impatti economici ed ambientali sul patrimonio forestale mondiale. In Europa, e in generale nel mondo, si è quindi deciso di procedere all'adozione, in seno alla Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante della FAO, dello Standard ISPM 15 che impone a tutti i Paesi aderenti di utilizzare legno sottoposto a specifici trattamenti approvati e contraddistinto dal marchio IPPC/FAO.

 a cura del CT FITOK-Conlegno

LA QUALITÀ DIVENTA LEGGE

Da luglio 2005 il Consorzio Servizi Legno-Sughero, con il suo comitato tecnico FITOK, è stato riconosciuto come Soggetto Gestore del Marchio IPPC/FAO per l'ISPM-15 in Italia. I Servizi fitosanitari regionali ed il Soggetto Gestore hanno inoltre ritenuto che l'inserimento di un numero di lotto (Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria), in grado di creare un collegamento univoco tra trattamento fitosanitario e imballaggi in legno trattati, o prodotti con materia prima già trattata, fosse essenziale per garantire la massima rintracciabilità e sicurezza di avvenuto trattamento. Già nel 2004 erano stati mossi i primi passi per la creazione di un sistema di tracciabilità con la richiesta da parte dei

Sistemi Fitosanitari Italiani dell'inserimento di un numero di lotto in ottemperanza al DDG del 7 aprile 2004 n. 5825: "Criteri e requisiti per l'uso del marchio IPPC/FAO" nel quale viene sancito il concetto di tracciabilità dei lotti trattati: *"La tracciabilità dovrà permettere di risalire ai processi di trattamento fitosanitario cui è stato sottoposto il materiale da imballaggio in legno semilavorato e, nel caso di prodotto finito, permettere di risalire all'origine dei materiali utilizzati nella produzione. Il sistema di identificazione deve consentire di risalire, mediante documenti cartacei o informatici, alle attività ed ai controlli svolti."* Il Riferimento di Rintracciabilità applicato vicino al marchio IPPC/FAO ha inoltre anticipato l'importanza della tracciabilità degli imballaggi conformi a ISPM-15 affrontata anche nell'Explanatory Document for ISPM 15:2009 in cui si riporta che le NPPD dovrebbero prevedere metodi per la tracciabilità del materiale tramite uso di marchi o di altri contrassegni identificativi applicati al legno. Ad oggi, solo in Italia è obbligatorio l'inserimento di un RRF (Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria) essenziale alle aziende per dimostrare, in caso di contestazione, l'esecuzione del trattamento e la sua efficacia e, in caso di contraffazione del marchio, l'estraneità della ditta a quanto accaduto.

LA STORIA RACCHIUSA IN UN CODICE

In un codice a quattro cifre e in una barra che divide le ultime due cifre 0000/00 si configurano i riferimenti di rintracciabilità fitosanitaria che tutti i Soggetti Autoriz-

zati aderenti a FITOK sono tenuti ad apporre sugli imballaggi: le prime quattro cifre rappresentano il numero progressivo con cui viene identificato il lotto di produzione mentre le ultime due corrispondono all'anno in corso. Ma non solo: per rintracciabilità s'intende anche la possibilità di ripercorrere a ritroso tutta la filiera, partendo dal prodotto finito e arrivando al pacco di semilavorato che ha dato vita all'imballo, ma anche al numero identificato del trattamento termico a cui l'imballaggio è stato sottoposto. Inoltre, a partire dal 2012, è stato introdotto un sistema di rintracciabilità anche sul pallet usato, selezionato in conformità allo Standard ISPM -15. Tramite delle apposite etichette non removibili, con numerazione univoca, può essere sempre rintracciato il soggetto che ha operato selezione, riparazione e immissione sul mercato del pallet usato.

IL VALORE AGGIUNTO DI PRODURRE A MARCHIO FITOK

Un pallet o un imballaggio in legno a marchio IPPC-FAO prodotto in Italia permette all'azienda, in caso di non conformità attribuibile non solo alla tecnica utilizzata ma anche ad altri fattori indipendenti dal trattamento stesso, di essere sempre in grado di ricondurre la non conformità al processo che l'ha generata e di prevenire, o quantomeno ridurre, eventuali altre conseguenze che si ripercuoterebbero sull'azienda, sui clienti e sull'ambiente. Infatti, pur adottando con perizia e diligenza tutte le tecniche ad oggi disponibili, in conformità allo Standard ISPM-15, esiste un rischio minimo che i trattamenti



adottati non scongiurino completamente la presenza di organismi nocivi da quarantena. Per limitare l'insorgere di questi inconvenienti, ogni azienda aderente a FITOK è sottoposta a controlli annuali da parte di ispettori certificati a livello europeo al fine di monitorare le procedure di accettazione e selezione della materia prima e produzione dell'imballo finito. Le aziende, che devono adottare le procedure dettate dal regolamento FITOK, sono inoltre monitorate giornalmente tramite il gestionale FITOKWEB e costantemente aggiornate sulle nuove normative e tecnologie riguardanti il trattamento fitosanitario, la lavorazione del legname, la marchiatura. Il valore di produrre a marchio FITOK si traduce quindi, a livello internazionale, in importanti margini di vantaggio della propria capacità di penetrazione nei mercati, riducendo il rischio di utilizzo delle barriere fitosanitarie da parte dei Paesi importatori e, di conseguenza, abbattendo gli ostacoli che quotidianamente i prodotti devono superare.

VANTAGGI PER PRODUTTORI, UTILIZZATORI E AMBIENTE

Il marchio FITOK è garanzia di sicurezza, rintracciabilità e tutela fitosanitaria per l'utilizzatore, il produttore ma anche l'ambiente. Uno dei vantaggi principali derivanti dell'adozione di un sistema di rintracciabilità così strutturato è la polizza assicurativa, uno strumento unico in Europa che copre tutti gli imballaggi prodotti da Soggetti Autorizzati FITOK per un anno dalla data di produzione o trattamento e che interviene a seguito di una contestazione



offrendo supporto nella gestione documentale e, a seguito di perizia, risarcendo i costi scaturiti dall'eventuale ritrattamento, distruzione o rimpatrio degli imballi contestati. Inoltre i Riferimenti di Rintracciabilità Fitosanitaria hanno permesso di combattere il problema della contraffazione tutelando il sistema produttivo italiano: infatti, se un marchio può essere facilmente imitato o copiato, non è invece possibile ricostruire i processi interni aziendali che legano l'imballaggio alle informazioni in possesso della sola azienda che ha effettuato il trattamento. Il marchio IPPC/FAO – FITOK, abbinato alla rintracciabilità fitosanitaria, rende quindi l'imballaggio italiano un prodotto unico, tracciato e certificato in maniera inequivocabile. Infine il sistema FITOK, oltre a ridurre al minimo il rischio di contestazione fitosanitaria e blocchi in dogana delle merci, garantisce al cliente un prodotto di qualità.



ITALIA E UCRAINA INSIEME A FAVORE DELLA LEGALITÀ

MISSIONE DI CONLEGNO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI LEOPOLI SPECIALIZZATA NELLA FILIERA DEL LEGNO:
COOPERAZIONE PER PREVENIRE ILLEGALITÀ E MIGLIORARE LA TRACCIABILITÀ

di FRANCESCO BASILE
Responsabile di Controllo di Gestione
e Amministrazione di Conlegno

Lo scorso 25 luglio una delegazione di Conlegno composta dal presidente Fausto Iaccheri, dal delegato del segretario generale Francesco Basile, dal rappresentante del Comitato Tecnico Legnok e del Gruppo Produttori Pallet di Assoimballaggi Massimiliano Bedogna e dall'ingegnere Corrado Gasparri, interfaccia di mediazione internazionale, hanno incontrato l'Ukrainian National Forestry University (UNFU) al fine di stipulare un rapporto di collaborazione tecnico-scientifico e di formazione ad ampio raggio sui temi inerenti l'ISPM 15 e la normativa europea EUTR sul legno legale. Il vicerettore dell'università Mykola Borys ha illustrato le varie attività che da oltre 140 anni dalla fondazione sono svolte da un ateneo che con orgoglio rivendica d'essere l'unica università del legno dell'Ucraina: l'Università di L'UNFU infatti si articola in diversi dipartimenti che trattano la materia legno, dalla piantumazione al taglio, fino alla trasformazione dei semilavorati e alla tecnologia delle costruzioni strutturali e industriali del mobile, comprese l'economia e la capacità di mercato: in sintesi tutti gli impatti, compresi quelli economici. L'Università con piacere ha sottoscritto questa collaborazione con l'Italia per la sua forte esperienza in materia tecnico scientifica-nonché tecnologica.



Il presidente di Conlegno, in maniera sintetica ma esaustiva, ha illustrato la missione del Consorzio e ha evidenziato come si possa avviare una collaborazione capace di evidenziare i punti di forza reciproci ed esplorare le soluzioni migliori per i problemi che si dovessero incontrare. Conlegno è molto attento all'Ucraina anche perché risulta essere uno dei maggiori esportatori di materia prima, semilavorati e prodotti finiti verso il mercato italiano.

In un secondo incontro è stato sottoscritto un contratto di collaborazione con l'Università per aumentare la capacità di Conlegno, primo soggetto italiano certificatore in Europa della due diligence del legno legale, nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, fra i quali riveste particolare importanza la verifica della veridicità della catena della rintracciabilità legale del legno importato. Per le imprese

italiane, l'accordo comporterà una sicurezza maggiore sulla veridicità della documentazione dei fornitori ucraini, e allo stesso tempo permetterà di prevenire e ridurre in Ucraina il taglio e il commercio illegali. Conlegno e l'UNFU-Ukrainian National Forestry University (UNFU) hanno creato le basi per un rapporto di collaborazione che nessun altro paese della UE aveva mai creato.





NUOVO METODO DI PROVA PER DETERMINARE UN CORRETTIVO

CONLEGNO E INRIM INSIEME SPIEGANO COME CORREGGERE LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA DELLE SONDE NEI TRATTAMENTI TERMICI HT

a cura DELLA REDAZIONE

Lo scorso 5 maggio a Torino, in occasione di Affidabilità e Tecnologie (A&T), la manifestazione espositiva di riferimento in Italia su robotica, prove e misure per le industrie manifatturiere, i system integrator e i centri di ricerca, Conlegno ha presentato il lavoro svolto per la realizzazione della specifica tecnica sui sensori impiegati nel trattamento HT. L'intervento preparato ha voluto dare evidenza di un esempio di collaborazione tra INRIM e committenti (in questo caso Conlegno) su temi specifici di metrologia termica. È stato riscontrato che durante l'esecuzione del trattamento termico fitosanitario previsto dalla norma ISPM 15 (56°C e di mantenerla per almeno 30 minuti) la misura della temperatura al cuore del legno è affetta da un errore dovuto alla conduzione termica dello stelo dei termometri utilizzati, così da rendere la sterilizzazione termica inefficace. Considerando che ogni anno mediamente vengono trattati in Italia 1.400.000 m³ negli oltre 300 impianti di trattamento termico HT distribuiti sul territorio nazionale a marchio FITOK, il problema è fortemente sentito. Per rispondere a ciò Conlegno, soggetto gestore del MFV FITOK, ha richiesto la collaborazione dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) per sviluppare un metodo di prova atto a determinare la correzione da applicare alle misure di temperatura o al ciclo di trattamento per compensare tale fenomeno. Cercando di riprodurre in laboratorio le condizioni più prossime a quelle del trattamento termico HT, è stata definita una specifica tecnica che fornisce a tutti gli attori della filiera un riferimento su come stimare l'errore dovuto all'impiego di determinati termometri e come correggerli, garantendo l'efficacia del trattamento. Su tale specifica INRIM ha verificato i modelli di sonde autorizzate da FITOK ad essere impiegate nel trattamento. Nella presentazione fatta a Torino è stata descritta la procedura di test ed è stata data una panoramica sui risultati ottenuti delle sonde provate. Il lavoro è stato curato da F. Bertiglia, G. Braccialarghe, A. Corso, C. Gasparri, L. Iacomini, A. Sartorio.



- Per l'assemblaggio di casse solide e robuste per l'imballaggio e il trasporto
- Rapidità di assemblaggio
- Connettori riutilizzabili e riciclabili
- Per tavole da 12 e 15 mm in compensato, truciolare, cartone a nido d'ape e pannelli OSB
- Aggancio del connettore sulla base con viti BeFIX o con graffe BeA Flare



Fissatrice BeA VTT 14/38-159 LN
per graffe 155/38 NK HZ Flare



BeFixTK 4,5x50/30/7
(11200711)
200 pezzi per box

Per assemblare
casse solide e
robuste per
imballaggio e
trasporto



Connettori BeA VTT

BeA Italiana S.p.A.
Via Montello 221 - 223, 20831 Seregno (MB)
Tel.: ++39 0362 330129, Fax ++39 0362 242809
info@it.bea-group.com, www.bea-group.com

PALLET ON DEMAND, SU MISURA E JUST IN TIME

IL PROGETTO EUROPEO SUPPLE HA PRESENTATO A MILANO I BENEFICI AMBIENTALI DI BANCALI PRODOTTI IN AUTOMATICO CON MATERIA PRIMA RICAVATA DA DIRADAMENTI

di DAVIDE PARADISO



In occasione di MADE EXPO, Conlegno ha ospitato presso il proprio stand SUPPLE-Sustainable Pallet Production for more efficient Logistics and improved Environmental benefit. Si tratta di un progetto sostenuto dalla Commissione Europea e sviluppato da quattro partner: Earthpac nel ruolo di coordinatore, Conlegno e le italiane Eurobox ed Enco.

GLI OBIETTIVI

SUPPLE prevede l'utilizzo di materia prima lignea ricavata da diradamento e non da taglio dei tronchi; ricorre ad un impianto automatico in grado di produrre bancali di forme differenti direttamente vicino al fine linea dell'utilizzatore; dimensiona correttamente spessori e portanze in base al reale bisogno delle merci; si attiene agli standard fitosanitari europei basati sul trattamento termico ed esclude il ricorso al bromuro di metile.

MERCATO E VANTAGGI

Il progetto guarda alle relazioni commerciali UE-Asia, dove la crescita del mercato del pallet è dell'8% l'anno, e in particolare al settore dei prodotti cartari. L'impianto robotico Smartline può essere posizionato ovunque; poiché lavora on demand, elimina la necessità di grandi stocaggi e di manodopera despecializzata.

BENEFICI AMBIENTALI

Si stima una riduzione nell'uso di tronchi di 0,32 milioni di m³/anno, nelle emissioni di CO₂ di 1.122 tonnellate l'anno, nel consumo di diesel di 4,27 milioni di litri l'anno, nel ricorso a bromuro di metile di 20 tonnellate l'anno.

LE TAPPE DEL PROGETTO

La presentazione finale del progetto si è tenuta lo scorso 20 luglio a Chieti, città capoluogo della provincia dove risiede uno dei partner, la Eurobox. SUPPLE si è articolato per pacchetti di lavoro che hanno incluso un test di controllo e validazione dell'impianto di produzione di pallet in ambiente reale; piloting della tecnologia in due diverse sedi dei clienti; piloting del modello di business, validazione di terza parte delle prestazioni della tecnologia, LCA dalla culla alla tomba.





EUR, DOVE SONO I CONTROLLI?

DALL'1 MAGGIO SCORSO È FINITO L'INTERSCAMBIO MONDIALE FRA EPAL E UIC: POSSONO ESSERE INTERSCAMBIATI SOLTANTO QUELLI PRODOTTI FINO A FEBBRAIO 2017. L'ITALIA IN PRIMA LINEA PER LA QUALITÀ

In una recente nota, Rail Cargo Austria, in qualità di membro UIC e proprietario del marchio EUR, respinge le accuse relative alla bassa sicurezza e alle carenze qualitative dei pallet EUR come regolate dalla scheda UIC 435-2. Il mittente della nota reclama certificazione e ispezione a cura di SGS Germany GmbH e l'impegno costante alla qualità da parte delle ferrovie aderenti a UIC, impegno ribadito in occasione del recente incontro del 19 aprile scorso a Budapest; sulla base di ciò vengono respinte le accuse provenienti da altri sistemi concorrenti e si ritengono infondate le motivazioni relative alla cessazione degli accordi di interscambio. Conlegno, che gestisce il marchio EPAL per l'Italia tramite apposito comitato tecnico, sottolinea come invece siano i fatti a dar torto alle obiezioni di Rail Cargo Austria e di UIC: ad oggi in Europa è soltanto il sistema EPAL ad effettuare controlli sia presso le aziende di produzione sia presso le aziende di riparazione, ma non solo: in Italia Conlegno aggiunge ai controlli per l'Italia un'attenta cooperazione con le forze dell'ordine, in particolare con la guardia di Finanza, per la tutela del marchio EPAL e il contrasto alla produzione e vendita di pallet non conformi. Già dal 2013 le aziende italiane avevano deciso di limitare l'interscambio ai soli pallet EPAL, poi è arrivato lo scorso 1 maggio 2017 lo stop internazionale tra i pallet marchiati EPAL e quelli UIC/EUR: il Board della European Pallet Association ha infatti deliberato all'unanimità di terminare l'accordo d'interscambio tra le due realtà. Ma per agevolare gli utenti, come periodo transitorio fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile l'interscambio dei pallet UIC/EUR prodotti entro fine febbraio 2017, nel pieno rispetto delle fiches UIC dalla 435-2 alla 435-6. Conlegno ricorda che solo in Italia vengono effettuati all'anno 2.300 controlli su produzione e riparazione EPAL, mentre UIC non è in grado di dimostrare né certificare analoghi controlli nel nostro paese.

di LUCA MARIA DE NARDO

UN NUOVO PARADIGMA NELLE PIEGHEVOLI

E-SIX DI EMILIANA IMBALLAGGI RISOLVE PROBLEMI DI SICUREZZA, RAPIDITÀ DI ASSEMBLAGGIO E DI ADATTAMENTO A VARI TIPI DI PRODOTTI

a cura della REDAZIONE

UN NUOVO CONCETTO DI CASSA

- Assemblaggio veloce
- Maggiore sicurezza per l'assenza di chiodi e regge
- Riduzione di peso dell'imballo
- Molto resistente nella portata
- Personalizzabile con marcature
- Conforme allo Standard ISPM-15 FAO
- Riciclabile a fine uso
- Riduzione dei costi di packaging

In occasione dei 50 anni di attività Emiliana Imballaggi di Fabbrico (RE), specialista in imballaggi industriali standard e su misura, ha lanciato il sistema E-six, un sistema smontato, consegnato piatto, e formato da 6 elementi: i 4 paretali possono essere combinati per formare l'anello protettivo intorno al prodotto in base alle esigenze. L'aggancio fra i 4 paretali, il fondo e il coperchio avviene senza bisogno di chiodi, ma ripiegando con un martello leggero i ganci metallici dentro apposite asole. Rapidità, semplicità e sicurezza in fase di montaggio, chiusura e apertura costituiscono la più recente evoluzione in fatto di casse pieghevoli, un settore in cui da sempre l'approccio è stato quello di cercare di adattare il prodotto al packaging, quando invece è il packaging che deve adattarsi al prodotto.

Dietro un apparente uovo di Colombo si nascondono tuttavia sforzi di ricerca e sviluppo per individuare la struttura di compensato idonea a tre requisiti: la leggerezza per consentire agli operai di movimentarli in sicurezza da soli e senza sforzi; la resistenza alla compressione, agli urti, ai carichi verticali; la capacità di sopportare le forze che si scaricano sui profili metallici di giunzione e sulle chiusure; la tenuta, una volta chiusa e sigillata la cassa, senza ricorso a chiodi o ad elementi di fissaggio aggiuntivi. Realizzata nello stabilimento di Fabbrico con

macchinari automatici, E-six genera una quantità

minima di sfridi; viene prodotta su misura del cliente in compensato di 6 mm a cinque strati di betulla russa; il fondo pallettizzabile è prodotto con abete austriaco; è certificata PEFC. La portata di E-six, secondo prove condotte presso laboratori indipendenti, risulta uguale o superiore ad imballi con stesse dimensioni ma prodotti con altre tipologie costruttive.





U.I.F.A.T. s.r.l.

MACCHINE E PRODOTTI PER LA MARCATURA DI IMBALLAGGI IN LEGNO

La U.I.F.A.T. SRL vanta un'esperienza pluridecennale nel campo della marcatura industriale. Propone, infatti, sia semplici sistemi di stampa e codifica manuali che sistemi più complessi per l'installazione diretta su linee automatiche. In particolare negli ultimi anni si è dedicata principalmente al settore degli imballaggi in legno, sviluppando ed offrendo soluzioni vantaggiose per la marcatura ISPM15 FAO. Siamo, infatti, oggi in grado di offrire ai produttori una gamma completa di marcatori ovvero: marcatori manuali a inchiostro, a caldo e ink-jet, i rivoluzionari marcatori a getto d'inchiostro ad alta definizione per la marcatura in automatico su linea.



TIMBRI IN LEGNO



**TIMBRI SALISCENDI
COMPOSTEUR J**



**NUMERATORI INDUSTRIALI
E MODULARI**



**INCHIOSTRI, AEROSOL, PENNELLI E RULLI CON SERBATOIO.
SOLVENTE AERONET PER LA PULIZIA DEI CARATTERI**



MARCATORI A CALDO



**APPLICAZIONE CON
STAMPANTE INK-JET HRP
c/o SEGHERIA ANGELI FLORIO**



**STAMPANTE
PORTATILE A GETTO
D'INCHIOSTRO
AD ALTA RISOLUZIONE**



MARCATURA REALE SU TRAVETTO

U.I.F.A.T. srl via Varese, 5/7 20020 Lainate (MI) Italy
Tel. 02/93572604 Fax 02/93572592
www.uifat.com - info@uifat.com P.IVA 09905140159



PROCESSING & PACKAGING
Fiera Milano - Milan, Italy
May 29 - June 1 2018

RICICLARE IMBALLI OFFRE NUOVI ORIZZONTI



Nato nel 1997, **Rilegno** è il Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno, uno dei sei consorzi per il recupero degli imballaggi che collabora con il Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi). Da anni Rilegno lavora per ottimizzare, razionalizzare e **garantire il riciclo dei rifiuti di imballaggio di legno** in tutta Italia. Attraverso convenzioni con le piattaforme di conferimento, razionalizzando i trasporti e avviando al riciclo tutti i rifiuti di legno (anche quelli del circuito cittadino, tipo mobili rotti, infissi ecc...), grazie agli accordi stretti con Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani). Rilegno garantisce ogni anno la **valorizzazione di oltre 1 milione 500 mila tonnellate di rifiuti legnosi**. I rifiuti di legno si trasformano in pannello, per mobili e arredi, pasta per cartiere, compost, si rigenerano in nuovi imballaggi, e in piccola percentuale diventano energia. Sono le mille vite del legno.